

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 aprile 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 gennaio 2025, n. 1.

Modifiche al regolamento di esecuzione sul riconoscimento delle esperienze formative manageriali estere per l'accesso alle posizioni dirigenziali in ambito sanitario. (25R00315) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 gennaio 2025, n. 2.

Regolamento di esecuzione sul ruolo unico della dirigenza a livello provinciale e sulla Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale. (25R00316) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 gennaio 2025, n. 3.

Abrogazione di regolamenti nell'ambito dell'istruzione e formazione. (25R00317) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 febbraio 2025, n. 4.

Modifica del regolamento sull'esercizio del diritto di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni. (25R00318) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 marzo 2025, n. 5.

Regolamento di esecuzione sull'accesso alla qualifica di dirigente di prima o di seconda fascia del ruolo unico della dirigenza del sistema pubblico provinciale. (25R00319) Pag. 5

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2025, n. 41.

Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana. (25R00281) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2025, n. 42.

Norme per la promozione della cultura di Pace. (25R00282) Pag. 20


LEGGE REGIONALE 5 agosto 2025, n. 43.


Disposizioni in merito ai criteri prioritari di selezione del personale delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale per sostituzioni temporanea per congedo di maternità. Modifiche alla l.r. 1/2009. (25R00283) . Pag. 22

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2025, n. 29.

Disciplina delle Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione ed ulteriori disposizioni. (25R00376) Pag. 23





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 gennaio 2025, n. 1.

Modifiche al regolamento di esecuzione sul riconoscimento delle esperienze formative manageriali estere per l'accesso alle posizioni dirigenziali in ambito sanitario.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige - Sez. Gen. n. 4 del 23 gennaio 2025).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 14 gennaio 2025, n. 16

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nella lettera *a*), del comma 1, dell'art. 2, del decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37, le parole: «la Direttrice o il Direttore dell'Ufficio Ordinamento sanitario» sono sostituite dalle parole: «la direttrice o il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di personale e formazione in ambito sanitario».

2. Nel testo italiano del comma 2, dell'art. 2, del decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37, le parole: «della Ripartizione provinciale Sanità» sono sostituite dalle parole: «dell'ufficio provinciale competente in materia di personale e formazione in ambito sanitario».

3. Nel testo tedesco del comma 2, dell'art. 2, del decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37, le parole: «des Amtes für Gesundheitsordnung» sono sostituite dalle parole: «des für Personal und Bildung im Gesundheitswesen zuständigen Amtes».

4. Nel comma 5, art. 2, del decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37, le parole: «dall'Assesora o dall'Assessore competente in materia di sanità» sono sostituite dalle parole: «dalla Giunta provinciale».

5. Il secondo periodo del comma 6, dell'art. 2, del decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37, è così sostituito: «I suoi componenti e i membri supplenti possono essere rinominati».

6. Nel comma 1, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37, le parole: «dell'Ufficio Ordinamento sanitario» sono sostituite dalle parole «dell'ufficio provinciale competente in materia di personale e formazione in ambito sanitario».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 gennaio 2025

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

25R00315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 gennaio 2025, n. 2.

Regolamento di esecuzione sul ruolo unico della dirigenza a livello provinciale e sulla Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 4/2025 – Sez. Gen. Straord. n. 2 del 28 gennaio 2025).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 gennaio 2025, n. 21

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto


1. Il presente regolamento disciplina in esecuzione dell'art. 21 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, il ruolo unico della dirigenza a livello provinciale, di seguito denominato «ruolo unico», e il funzionamento della Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle amministrazioni e agli enti del sistema pubblico provinciale nonché alla sua dirigenza.

2. Il sistema pubblico provinciale di cui al comma 1 è composto dalla Provincia autonoma di Bolzano, dai suoi enti strumentali, dalle agenzie provinciali e dagli altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata.



Capo II

RUOLO UNICO DELLA DIRIGENZA A LIVELLO PROVINCIALE

Art. 3.

Ruolo unico

1. Il ruolo unico istituito ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è collocato presso la Commissione.

2. Nel ruolo unico sono iscritti, all'atto di conferimento dell'incarico, le e i dirigenti di prima e di seconda fascia del sistema pubblico provinciale.

3. Nel ruolo unico non sono iscritti le dirigenti scolastiche e i dirigenti scolastici delle scuole a carattere statale e quelli del ruolo sanitario del Servizio sanitario provinciale.

Art. 4.

Gestione del ruolo unico

1. La gestione del ruolo unico e della relativa banca dati è affidata alla Commissione.

2. Il ruolo unico è tenuto nel rispetto del regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; i dati in esso contenuti sono pubblici e vengono regolarmente aggiornati.

3. Il ruolo unico contiene, per ogni dirigente iscritta e iscritto, i seguenti dati:

- a) il cognome e il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) la data di primo inquadramento nell'amministrazione pubblica;
- d) il profilo professionale e il titolo di studio;
- e) la data di inquadramento nella fascia di appartenenza e in quella inferiore, ove pertinente;
- f) gli incarichi dirigenziali svolti presso qualsiasi pubblica amministrazione, con indicazione delle date di inizio e di fine incarico e delle valutazioni ottenute negli ultimi due incarichi;
- g) il *curriculum vitae*.

4. Ai soli fini della predisposizione e della tenuta del ruolo unico le e i dirigenti sono iscritti e ordinati secondo l'ordine alfabetico del cognome.

5. Le amministrazioni e gli enti del sistema pubblico provinciale trasmettono tempestivamente i dati delle e dei dirigenti da iscrivere o già iscritti nel ruolo unico alla Commissione, che su di essi svolge un'attività di istruttoria e di verifica.

6. Il ruolo unico è aggiornato con deliberazione della Commissione.

7. Il ruolo unico è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e di tale pubblicazione è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5.

Articolazione del ruolo unico

1. Il ruolo unico si articola nella prima e nella seconda fascia.

2. Nella prima fascia sono iscritti le e i dirigenti delle strutture organizzative di cui all'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e delle strutture organizzative a esse equiparabili delle altre amministrazioni ed enti del sistema pubblico provinciale.

3. Nella seconda fascia sono iscritti le e i dirigenti delle strutture organizzative di cui all'art. 27, comma 1, lettere e) e f) della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e delle strutture organizzative a esse equiparabili delle altre amministrazioni ed enti del sistema pubblico provinciale.

4. In considerazione del carattere specifico e operativo delle funzioni espletate dalle e dai dirigenti delle strutture organizzative, all'interno della rispettiva fascia possono essere istituite dalla Commissione apposite sezioni in ragione di categorie omogenee di professionalità.

Capo III

COMMISSIONE PER LA DIRIGENZA DEL SISTEMA PUBBLICO PROVINCIALE

Art. 6.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è un organo collegiale composto da sette componenti, di cui:

- a) quattro, tra cui la o il presidente, nominati dalla Giunta provinciale;
- b) due nominati d'intesa tra gli organi di Governo degli enti strumentali e degli altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata;
- c) uno nominato dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

2. La Commissione è nominata nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne e nel rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici.


3. Chi è componente dell'organo di direzione politica o ricopre cariche pubbliche elettive o cariche in partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni dei datori di lavoro o associazioni professionali e di categoria non può essere nominato componente della Commissione.

4. Ai componenti della Commissione non spettano indennità o gettoni di presenza.

Art. 7.

Nomina della Commissione

1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 6, comma 1 nominano i rispettivi componenti della Commissione previo raccordo al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 6, comma 2.



2. I componenti della Commissione restano in carica per la durata di quattro anni a decorrere dalla data di nomina.

3. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di uno dei componenti della Commissione, si procede alla nuova nomina del componente subentrante e alla conseguente integrazione della composizione della Commissione con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 8.

Attribuzioni della Commissione

1. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

a) gestisce il ruolo unico provvedendo al costante aggiornamento dei dati in esso contenuti;

b) provvede all'iscrizione e alla cancellazione delle e dei dirigenti all'interno delle fasce e delle relative sezioni del ruolo unico;

c) provvede alla tenuta e all'aggiornamento della banca dati del ruolo unico;

d) con cadenza almeno biennale indice uno o più concorsi, tenendo conto delle richieste dei direttori/delle direttrici di dipartimento o dei vertici amministrativi degli enti diversi dalla Provincia, dei posti disponibili nella dotazione organica, delle previsioni sulla cessazione dal servizio delle e dei dirigenti iscritti al ruolo unico e del fabbisogno di dirigenti programmato dalle singole amministrazioni del sistema pubblico provinciale per il triennio successivo;

e) nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima o di seconda fascia;

f) approva la graduatoria di merito del concorso pubblico di cui alla lettera d) e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La Commissione, nello svolgimento dei propri compiti, opera in piena autonomia di valutazione.

3. Le funzioni di supporto tecnico-amministrativo e di segreteria della Commissione sono svolte dall'Ufficio Organizzazione della Provincia autonoma di Bolzano; la direttrice o il direttore di detta struttura organizzativa svolge le funzioni di segretaria o segretario della Commissione.

Art. 9.

Cause di incompatibilità

1. I componenti e la segretaria o il segretario hanno l'obbligo di astenersi dallo svolgere la propria funzione in presenza di una delle seguenti cause di incompatibilità:

a) quando si tratta di interesse proprio oppure di interesse del coniuge, di conviventi, di parenti o affini fino al quarto grado o di persone con le quali essi intrattengono rapporti di frequentazione abituale;

b) quando essi stessi o il coniuge sono conviventi, parenti o affini fino al quarto grado della persona connessa con la trattazione dell'affare oppure quando in-

trattengono con quest'ultima rapporti di frequentazione abituale;

c) quando essi stessi o il coniuge o i discendenti diretti abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con la persona connessa con la trattazione dell'affare;

d) quando abbiano dato consiglio o prestato attività professionale in favore della persona connessa con la trattazione dell'affare;

e) quando siano tutori, curatori, procuratori, agenti o datori di lavoro della persona connessa con la trattazione dell'affare;

f) quando siano amministratori, gerenti o sindaci di un ente, di un'associazione, di un comitato, di una società o azienda che ha interesse alla deliberazione.

2. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il componente richiede alla o al presidente l'autorizzazione ad astenersi dal deliberare.

Art. 10.

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione può svolgere i propri lavori in presenza, in modalità telematica o in modalità mista garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

2. La o il presidente svolge le seguenti funzioni:

a) fissa l'ordine del giorno delle sedute, prendendo in considerazione anche le eventuali proposte dei componenti;

b) convoca le sedute;

c) sulla base delle eventuali proposte dei componenti, invita a partecipare alle sedute della Commissione esperti, anche esterni, o dipendenti di pubbliche amministrazioni, nei limiti strettamente necessari a fornire chiarimenti o delucidazioni di natura tecnica o giuridica sull'argomento oggetto di trattazione;

d) presiede le sedute e ne dirige i lavori;

e) può sospendere o sciogliere la seduta;

f) chiama la votazione, ne accerta e proclama l'esito;

g) dispone le comunicazioni da effettuare.

3. La segretaria o il segretario, anche con il supporto di una collaboratrice o un collaboratore, svolge le seguenti funzioni:

a) assiste alle sedute;


b) redige i verbali delle sedute;

c) cura le comunicazioni disposte dalla o dal presidente.

4. La o il presidente convoca la seduta, anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta o, in caso di motivata urgenza, almeno un giorno prima.

5. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora e l'ordine del giorno, viene inviato ai componenti in modalità telematica.

6. La Commissione è validamente costituita se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.



7. I componenti che, senza giustificati motivi, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dall'incarico.

8. Di ogni seduta è redatto un verbale, che è sottoscritto dalla segretaria o dal segretario e dalla o dal presidente.

9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti presenti; in caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende non approvata.

10. Le deliberazioni della Commissione sono immediatamente esecutive e sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano; dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnazione.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 gennaio 2025

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

25R00316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 gennaio 2025, n. 3.

Abrogazione di regolamenti nell'ambito dell'istruzione e formazione.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige - Sez. gen. n. 6 del 6 febbraio 2025)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 28 gennaio 2025, n. 54

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazione del decreto del Presidente della provincia 1° ottobre 2012, n. 33

1. Il decreto del Presidente della provincia 1° ottobre 2012, n. 33, «Area scuole di musica tedesche e ladine», è abrogato.

Art. 2.

Abrogazione del decreto del Presidente della giunta provinciale 2 settembre 1977, n. 40

1. Il decreto del Presidente della giunta provinciale 2 settembre 1977, n. 40, «Regolamento di esecuzione del 4° comma dell'art. 11 della legge P. 17 agosto 1976, n. 36, relativo al prolungamento dell'orario giornaliero per la frequenza da parte dei bambini nelle scuole materne provinciali.» è abrogato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 gennaio 2025

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

25R00317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 febbraio 2025, n. 4.

Modifica del regolamento sull'esercizio del diritto di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige - Sez. gen. n. 10 del 6 marzo 2025)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 25 febbraio 2025, n. 135

EMANA


il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I capi V e VI nonché gli articoli da 35 a 40 del decreto del Presidente della provincia 13 gennaio 2020, n. 4, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 febbraio 2025

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

25R00318

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 marzo 2025, n. 5.

Regolamento di esecuzione sull'accesso alla qualifica di dirigente di prima o di seconda fascia del ruolo unico della dirigenza del sistema pubblico provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 11/2025 - Sez. Gen. Straord. n. 1 del 13 marzo 2025)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4 marzo 2025, n. 147

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia e alla qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico della dirigenza a livello provinciale, in esecuzione dell'art. 21 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle amministrazioni e agli enti del sistema pubblico provinciale.

2. Il sistema pubblico provinciale di cui al comma 1 è composto dalla Provincia autonoma di Bolzano, dai suoi enti strumentali, dalle agenzie provinciali e dagli altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia.

Capo II

ACCESSO ALLA QUALIFICA

Art. 3.

Indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami

1. L'accesso alla qualifica di dirigente di prima o di seconda fascia del ruolo unico della dirigenza a livello provinciale avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalla Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale.

Art. 4.

Requisiti di ammissione al concorso pubblico

1. Chi partecipa a un concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima o di seconda fascia del ruolo unico della dirigenza a livello provinciale deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

a) i requisiti generali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22;

b) per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia: i requisiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6;

c) per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia: i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6.

2. La certificazione relativa alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici ai sensi dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, va presentata, a pena di esclusione dalla procedura, in originale, in busta chiusa, entro il termine perentorio indicato nel bando di concorso. Resta ferma l'applicazione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

3. Salvo quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Bando di concorso

1. Il bando di concorso è approvato con deliberazione della Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Il bando di concorso specifica almeno:

a) il numero dei posti messi a concorso con indicazione della corrispondente fascia del ruolo unico della dirigenza a livello provinciale nonché le singole amministrazioni e i singoli enti le cui posizioni dirigenziali sono state messe a concorso;



b) le modalità e il termine entro cui presentare la domanda di ammissione;

c) i requisiti generali di cui all'art. 4 e i requisiti specifici richiesti tra cui, ove pertinente, l'abilitazione all'esercizio della libera professione e l'iscrizione a un albo professionale nonché l'eventuale necessaria esperienza professionale specifica;

d) la documentazione da presentare per l'ammissione al concorso pubblico;

e) il diritto per le persone non residenti di cui all'art. 20-ter, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di rendere la dichiarazione di appartenenza o aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici e di presentare la relativa certificazione fino all'inizio dell'prima prova concorsuale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10;

f) il tipo di prove d'esame;

g) le materie d'esame;

h) l'indicazione del punteggio minimo richiesto per l'ammissione alla prova successiva;

i) le competenze che connotano le posizioni dirigenziali messe a concorso e le capacità oggetto di valutazione;

j) i titoli valutabili e il punteggio massimo a essi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli, nonché i criteri di preferenza che, a parità di punteggio, danno luogo a precedenza o a preferenza;

k) i criteri e le modalità di selezione adottati a garanzia di efficienza, economicità, imparzialità, oggettività, trasparenza e rispetto delle pari opportunità.

Art. 6.

Domanda di ammissione al concorso

1. Nella domanda di ammissione al concorso la candidata o il candidato dichiara, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, quanto segue:

a) il proprio nome, cognome e codice fiscale;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, o di essere titolare dello status di rifugiata/rifugiato ovvero di protezione sussidiaria, oppure di essere cittadina o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

d) l'indirizzo di residenza, o di domicilio se diverso dalla residenza, o l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ovvero il domicilio digitale, o l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO), e un recapito telefonico;

e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritta o iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non essere stata destituita o dispensata ovvero di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro conseguente a un procedimento disciplinare, nonché di non essere stata dichiarata decaduta/stato

dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, per aver fatto dichiarazioni non veritiere e negli altri casi previsti dalla normativa vigente;

g) il possesso del titolo di studio e dell'abilitazione professionale richiesti nel bando di concorso, indicando l'università o l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di studio è stato conseguito all'estero la candidata o il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;

h) il possesso della specializzazione o l'esercizio della professione richieste nel bando di concorso;

i) le esperienze professionali, documentate, e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto nel bando di concorso e dalla normativa applicabile;

j) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione, di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, e che non risultano a suo carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato o quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale;

k) il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dal decreto del presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di studio o dell'attestato equipollente ai sensi del decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86;


l) il possesso della certificazione relativa alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici ai sensi dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, oppure di volersi avvalere del diritto di presentare tale certificazione entro l'inizio della prima prova concorsuale ai sensi dell'art. 1 decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10;

m) l'eventualità, che potrebbe presentarsi, di essere impossibilitata a partecipare alle prove concorsuali a causa dello stato di gravidanza o per necessità di allattamento ai sensi dell'art. 14, comma 4.

2. La domanda di ammissione al concorso, unitamente ai suoi allegati, va presentata conformemente alle prescrizioni contenute nel bando di concorso, entro il termine perentorio ivi indicato.

3. Domande di ammissione al concorso già inviate possono essere modificate o integrate fino alla data di scadenza del bando di concorso; in tal caso, viene presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

4. È irricevibile la domanda di ammissione al concorso presentata con modalità diverse da quelle indicate nel



bando di concorso o oltre il termine perentorio previsto dallo stesso.

5. Al fine di permettere l'integrazione della documentazione irregolare o carente, la rettifica delle dichiarazioni erronee o incomplete e l'acquisizione di chiarimenti in merito a informazioni già fornite, la commissione esaminatrice esperisce il soccorso istruttorio nei confronti della candidata o del candidato, assegnando un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione della domanda di ammissione al concorso; decorso inutilmente il termine assegnato, la candidata o il candidato viene escluso dal concorso ai sensi dell'art. 16.

6. Le candidate e i candidati sono ammessi al concorso pubblico con riserva; la commissione esaminatrice può disporre in ogni momento la loro esclusione ai sensi dell'art. 16.

7. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, la Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale nonché le singole amministrazioni e i singoli enti competenti per l'assunzione delle e dei dirigenti si riservano di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle vincitrici e dai vincitori del concorso.

Capo II

COMMISSIONE ESAMINATRICE

Art. 7.

Costituzione della commissione esaminatrice

1. La Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale nomina con deliberazione la commissione esaminatrice e la sua o il suo presidente.

2. La commissione esaminatrice è composta da tre membri, incluso il membro che svolge le funzioni di presidente.

3. Quali membri della commissione esaminatrice sono scelti di preferenza dirigenti iscritti a una fascia del ruolo unico della dirigenza a livello provinciale superiore o pari a quella dei posti messi a concorso, che abbiano già superato il periodo di prova previsto dal contratto di lavoro individuale.

4. I membri della commissione esaminatrice possono essere scelti anche fra appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professoresse e professori di prima fascia di università pubbliche o private;
- b) esperte ed esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto del concorso;
- c) magistrato e magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocate e avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia dei ruoli di pubbliche amministrazioni diverse da quelle del sistema pubblico provinciale.

5. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati, in qualità di membri complementari senza diritto

di voto, esperte ed esperti in psicologia, risorse umane, informatica nonché nelle lingue straniere oggetto del concorso.

6. Le funzioni di segreteria della commissione esaminatrice sono svolte da un'ideonea o un idoneo dipendente dell'Amministrazione provinciale la cui designazione a segretaria ovvero segretario avviene con il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice.

Art. 8.

Criteri per la costituzione della commissione esaminatrice

1. I membri della commissione esaminatrice sono scelti in modo da garantire l'indipendenza, l'imparzialità e l'integrità della commissione nonché l'assenza di conflitti di interesse e di cause di incompatibilità.

2. La composizione della commissione esaminatrice rispetta il principio delle pari opportunità tra uomini e donne e la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici.

Art. 9.

Cause di incompatibilità

1. Non possono essere nominati membri della commissione esaminatrice le persone che fanno parte di un organo di direzione politica e coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive o cariche in partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni dei datori di lavoro o associazioni professionali e di categoria.

2. I membri e la segretaria ovvero il segretario della commissione esaminatrice hanno l'obbligo di astenersi dallo svolgere la propria funzione in presenza di una delle seguenti cause di incompatibilità:

a) quando vi è un interesse proprio o del coniuge o di conviventi, parenti o affini fino al quarto grado o un interesse di persone con le quali sussistono rapporti di frequentazione abituale;

b) quando essi stessi o il coniuge sono conviventi, parenti o affini fino al quarto grado di una delle candidate o di uno dei candidati, di uno dei membri o della segretaria ovvero del segretario della commissione esaminatrice, o quando sussistono con questi ultimi rapporti di frequentazione abituale;

c) quando essi stessi o il coniuge o loro discendenti diretti hanno una causa pendente o una grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle candidate o uno dei candidati o con uno dei membri o con la segretaria ovvero il segretario della commissione esaminatrice;

d) quando sono tutori/tutrici, curatrici/curatori, procuratrici/procuratori, agenti o datrici/datori di lavoro di una delle candidate o di uno dei candidati o di uno dei membri o della segretaria ovvero del segretario della commissione esaminatrice;

e) quando sono amministratrici/amministratori, genti o sindache/sindaci di un ente, un'associazione, un comitato, una società o un'azienda che ha un interesse nel risultato del concorso pubblico bandito.



3. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il membro o la segretaria ovvero il segretario della commissione esaminatrice viene sostituita/sostituito ai sensi dell'art. 11.

Art. 10.

Decadenza

1. I membri e la segretaria ovvero il segretario della commissione esaminatrice decadono dalla propria funzione nei seguenti casi:

a) al verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1;

b) per assenza o astensione ingiustificata da una o più riunioni della commissione esaminatrice;

c) per violazione degli obblighi previsti per l'espletamento delle attività della commissione esaminatrice;

d) per sospensione cautelare dal servizio nel corso di un procedimento disciplinare o in caso di procedimento penale, ai sensi del vigente contratto collettivo intercomunale o delle vigenti disposizioni di legge;

e) per condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

2. La Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale dichiara con deliberazione la decadenza dalla funzione di membro o di segretaria ovvero segretario della commissione esaminatrice; con lo stesso provvedimento nomina la sostituta o il sostituto, qualora non vi abbia già provveduto ai sensi dell'art. 11, comma 1.

Art. 11.

Supplenza e sostituzione

1. Per garantire il funzionamento della commissione esaminatrice in caso di eventuali assenze temporanee o impedimenti gravi e adeguatamente documentati di uno dei membri o della segretaria ovvero del segretario, per ciascun membro effettivo e per la segretaria ovvero il segretario possono essere nominati uno o più membri supplenti ovvero una o uno o più segretarie o segretari supplenti. La Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale effettua tale nomina con lo stesso provvedimento con cui nomina la commissione esaminatrice o con un provvedimento successivo.

2. In caso di decadenza o dimissioni il membro della commissione esaminatrice o la segretaria ovvero il segretario viene sostituita/sostituito definitivamente dalla rispettiva/dal rispettivo supplente. Se il membro supplente o la segretaria ovvero il segretario supplente non è disponibile o non si è già provveduto alla sua nomina ai sensi del comma 1, la sostituzione avviene mediante nomina effettuata con deliberazione della Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale.

3. In caso di impedimento della segretaria ovvero del segretario durante o in un momento immediatamente precedente a una seduta della commissione esaminatrice o allo svolgimento di una prova d'esame, tale da rendere impossibile la sua tempestiva sostituzione, la o il presi-

dente della commissione esaminatrice assegna le funzioni di segreteria a uno dei membri della commissione.

Art. 12.

Funzionamento e obblighi di comportamento della commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è un organo collegiale perfetto, pertanto è validamente costituita solo con la presenza di tutti i suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. I membri della commissione esaminatrice non possono astenersi dal voto.

2. L'assenza temporanea di uno dei membri della commissione esaminatrice è consentita durante attività non connesse con l'adozione di decisioni o l'effettuazione di valutazioni nonché durante le prove scritte d'esame. L'assenza temporanea deve essere menzionata nel verbale.

3. La o il presidente della commissione esaminatrice convoca le riunioni, coordina le operazioni e organizza le attività della commissione esaminatrice, dispone l'invio delle comunicazioni e convocazioni alle candidate e ai candidati e adotta gli atti necessaria affinché le operazioni concorsuali procedano celermente e senza intoppi.

4. La segretaria ovvero il segretario della commissione esaminatrice redige i verbali delle riunioni della commissione esaminatrice, provvede a inviare le comunicazioni e convocazioni alle candidate e ai candidati ed è responsabile della custodia degli atti del concorso pubblico.

5. La commissione esaminatrice svolge la propria attività secondo criteri di imparzialità e correttezza. I membri e la segretaria ovvero il segretario della commissione esaminatrice garantiscono la riservatezza sulle attività svolte e sulle decisioni adottate.

6. La commissione esaminatrice può operare anche in modalità telematica, purché sia garantita la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

7. I compensi per i membri della commissione esaminatrice sono disciplinati dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6.

Art. 13.


Compiti della commissione esaminatrice

1. I membri della commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco delle e dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità con le candidate e i candidati.

2. Nella prima riunione la commissione esaminatrice stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione dei punteggi nelle singole prove concorsuali, nonché la loro durata e modalità di svolgimento; tutto quanto deciso è formalizzato nel relativo verbale.

3. Per la prova scritta la commissione esaminatrice elabora digitalmente tre tracce per le quali vige l'obbligo di riservatezza e di cui è pertanto vietata la divulgazione. La traccia da sottoporre alle candidate e ai candidati è scelta tramite sorteggio da parte di almeno due fra le candidate e i candidati.

4. Immediatamente prima della prova orale la commissione esaminatrice stabilisce i quesiti d'esame. Ogni can-



didata e candidato estrae personalmente a sorte i quesiti che le saranno ovvero gli saranno posti.

5. Prima dell'inizio delle singole prove si verifica l'identità delle candidate e dei candidati presenti mediante controllo di un documento d'identità.

6. Al termine di ogni seduta delle prove orali, la commissione esaminatrice stila l'elenco delle candidate e dei candidati esaminati, indicando il punteggio conseguito, e dispone contestualmente la pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano.

7. Di tutte le riunioni, operazioni di esame e deliberazioni viene redatto, giorno per giorno, un verbale, che viene sottoscritto da tutti i membri e dalla segretaria ovvero dal segretario della commissione esaminatrice. Il rifiuto di sottoscrivere il verbale viene registrato in calce allo stesso e la o il presidente della commissione esaminatrice lo comunica alla Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale. Ogni membro della commissione esaminatrice può chiedere la messa a verbale di proprie eventuali osservazioni.

8. Al termine dei lavori, la commissione esaminatrice rimette i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso, alla Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale per le conseguenti determinazioni.

Capo III

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI

Art. 14.

Fasi del concorso pubblico per titoli ed esami

1. Il concorso pubblico per titoli ed esami si articola nelle seguenti fasi:

- a) eventuale prova scritta;
- b) prova orale;
- c) *assessment center*;
- d) valutazione dei titoli;

e) formazione e successiva pubblicazione della graduatoria di merito.

2. Tra l'invito alle prove d'esame e la data delle stesse devono intercorrere almeno dieci giorni.

3. Le comunicazioni relative al concorso e gli inviti alle singole fasi di cui al comma 1 avvengono mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Entro un periodo massimo di quindici giorni dallo svolgimento della prova d'esame da parte dell'ultima candidata o ultimo candidato, è assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone, alle candidate che, a causa dello stato di gravidanza o per necessità di allattamento, siano state impossibilitate a rispettare il calendario previsto nel bando. Le candidate interessate specificano le loro esigenze nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 15.

Obblighi di comportamento di candidate e candidati durante le prove d'esame

1. L'accesso delle candidate e dei candidati al luogo di svolgimento delle prove è consentito esclusivamente previa identificazione ai sensi dell'art. 13, comma 6.

2. Alle candidate e ai candidati è vietato portare con sé carta per scrivere, appunti, quotidiani, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché telefoni cellulari, agende elettroniche, tablet e simili, auricolari, cuffie, orologi abilitati alla ricezione e trasmissione, e comunque qualsiasi strumento a tecnologia meccanica, elettrica, elettronica o informatica idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, anche se spento; è consentita soltanto la consultazione di testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice, se previsti nel bando di concorso.

3. Durante le prove svolte in forma scritta, alle candidate e ai candidati è vietato comunicare tra loro sia verbalmente sia per iscritto o mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice e le eventuali persone incaricate della vigilanza, per motivi attinenti alle modalità di svolgimento della prova.

4. Durante lo svolgimento della prova scritta e fino alla consegna dell'elaborato le candidate e i candidati non possono uscire dai locali in cui si svolgono le prove senza il permesso della commissione esaminatrice.

5. La commissione esaminatrice, eventualmente coadiuvata da persone incaricate della vigilanza, cura l'osservanza delle disposizioni e adotta i provvedimenti eventualmente necessari.

Art. 16.

Esclusione dal concorso pubblico

1. Sono esclusi dal concorso pubblico le candidate e i candidati che:

a) hanno trasmesso la domanda di ammissione al concorso oltre il termine perentorio previsto nel bando di concorso di cui all'art. 6, comma 1;


b) hanno presentato la domanda di ammissione al concorso con modalità diverse da quelle indicate nel bando di concorso di cui all'art. 6, comma 2;

c) non possiedono i requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 4 e i requisiti speciali di partecipazione, previsti nel bando di concorso, di cui all'art. 5, comma 2, lettera c);

d) sono assenti da una o più prove per qualsiasi causa, escluso il caso di cui all'art. 14, comma 4;

e) contravvengono alle disposizioni di cui all'art. 15 o hanno copiato in tutto o in parte una qualunque prova.

2. La commissione esaminatrice può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso pubblico per i motivi di cui al presente articolo.



Art. 17.

Prova scritta

1. La prova scritta ha una durata determinata dalla commissione esaminatrice di non meno di due e non più di quattro ore e consiste nella stesura di uno o più elaborati aventi a oggetto le materie stabilite nel bando di concorso nonché, eventualmente, anche nella risoluzione di un caso pratico.

2. La prova scritta è valutata in ventesimi. Le candidate e i candidati che conseguono nella prova scritta un punteggio di almeno dodici ventesimi superano la prova scritta e sono ammessi alla prova orale.

Art. 18.

Misure a garanzia dell'imparzialità della commissione esaminatrice

1. Alle candidate e ai candidati sono consegnate, in sede di prova scritta, una busta grande e una piccola dello stesso colore contenente un cartoncino bianco.

2. La candidata o il candidato, dopo aver svolto il tema o compilato la prova a risposta multipla, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande; scrive sul cartoncino bianco il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, e lo chiude nella busta piccola; pone, quindi, alla presenza di almeno uno dei membri della commissione esaminatrice, la busta piccola nella grande che richiude e consegna alla o al presidente della commissione esaminatrice. La o il presidente appone la propria firma trasversalmente sulla busta, in modo che si estenda dal lembo di chiusura alla restante parte della busta.

3. Al termine della prova, tutte le buste contenenti gli elaborati vengono racchiuse in uno o più plichi che, sigillati, vengono siglati sui lembi di chiusura dai membri e dalla segretaria ovvero dal segretario della commissione esaminatrice.

4. I plichi sono tenuti in custodia dalla segretaria ovvero dal segretario della commissione esaminatrice e sono aperti esclusivamente alla presenza di tutti i membri della commissione esaminatrice nel momento in cui si procede alla correzione degli elaborati.

5. Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, un membro o la segretaria ovvero il segretario della commissione esaminatrice appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura delle stesse, un numero progressivo che viene riportato anche su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola acclusa; tale numero è riportato altresì in un apposito elenco, nel quale sono trascritti i punteggi assegnati ai singoli elaborati.

6. Al termine della lettura collegiale di tutti gli elaborati e dell'attribuzione dei relativi punteggi si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità delle candidate e dei candidati. Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.

Art. 19.

Prova orale

1. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie stabilite nel bando di concorso ed è volta ad accertare la preparazione, la professionalità e l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali della candidata o del candidato.

2. La prova orale è valutata in ventesimi. Le candidate e i candidati che conseguono nella prova orale un punteggio di almeno dodici ventesimi superano la prova orale e sono ammessi all'*assessment center*.

Art. 20.

Assessment center

1. Con la prova dell'*assessment center* si valutano le capacità, attitudini e motivazioni individuali nell'ambito delle competenze individuate nel bando di concorso.

2. L'*assessment center* consiste in compiti scritti e orali anche di gruppo volti all'osservazione e alla valutazione comparativa di quanto indicato al comma 1.

3. L'*assessment center* è condotto da persone che possiedono l'esperienza e le competenze necessarie per osservare e valutare i comportamenti delle candidate e dei candidati. A tal fine la commissione esaminatrice può essere integrata facendo ricorso a consulenti o società di consulenza operanti nel settore del reclutamento di personale con una comprovata qualificazione professionale relativamente al metodo dell'*assessment center*.

4. La prova dell'*assessment center* è valutata in ventesimi e si considera superata quando il punteggio ottenuto è di almeno dodici ventesimi.

Art. 21.

Valutazione dei titoli

1. terminate le prove orali, la commissione esaminatrice valuta i titoli prodotti da ogni candidata e candidato.

2. I titoli devono essere indicati nella domanda di ammissione al concorso pubblico e la relativa documentazione deve essere prodotta dalle candidate e dai candidati entro il giorno di svolgimento della prova orale. Tale documentazione non deve essere prodotta e non può essere richiesta se l'Amministrazione ne è già in possesso o se può entrarne in possesso facendo richiesta ad altre amministrazioni.


3. La Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale stabilisce con deliberazione i titoli valutabili nell'ambito del concorso pubblico e il valore massimo assegnabile a ognuno di essi.

Art. 22.

Punteggio assegnabile

1. I punti assegnabili per le prove di esame e per i titoli sono complessivamente 100, così ripartiti:

- a) 60 punti per le prove di esame;
- b) 40 punti per i titoli.



2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 20 punti per la prova scritta;
 - 20 punti per la prova orale;
 - 20 punti per l'*assessment center*.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
- titoli di carriera;
 - titoli accademici e di studio;
 - pubblicazioni e titoli scientifici;
 - curriculum* formativo e professionale.
4. La ripartizione dei punti fra le categorie di titoli di cui al comma 3 è stabilita nel bando di concorso.
5. Se la prova scritta non viene svolta, i punti previsti per tale prova sono attribuiti in incremento al punteggio previsto per la prova orale.

Art. 23.

Punteggio finale

1. La commissione esaminatrice determina il punteggio finale di ogni candidata e candidato sulla base dei criteri adottati ai sensi dell'art. 13, comma 2.
2. Il punteggio finale è ottenuto sommando i punteggi riportati in ciascuna prova scritta, nella prova orale e nell'*assessment center* nonché il punteggio attribuito ai titoli.

Art. 24.

Graduatoria di merito

1. La commissione esaminatrice stila la graduatoria di merito in base all'ordine decrescente del punteggio finale riportato da ogni candidata e candidato.
2. In caso di parità del punteggio finale si applicano i criteri di preferenza di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22.
3. Vincitrici e vincitori sono le candidate e i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.
4. Idonee e idonei sono le candidate e i candidati collocati nella graduatoria di merito in posizioni successive a quelle corrispondenti ai posti banditi, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.
5. La graduatoria di merito è approvata con deliberazione della Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale e pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano; di tale pubblicazione è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per l'impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria di merito.
6. La graduatoria di merito resta valida per un periodo di un anno a decorrere dalla data della sua approvazione. Rimane comunque salva la facoltà della Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale di bandire nuovi concorsi pubblici se giustificati dal diverso ambito settoriale o dalla necessità di poter disporre di candidate e candidati maggiormente qualificati.

7. Il rifiuto, per qualsiasi motivo, di ricoprire la posizione dirigenziale offerta comporta la perdita della posizione nella graduatoria di merito e la cancellazione del proprio nominativo dalla stessa.

8. La mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito comporta la decadenza dall'assunzione e dalla graduatoria.

Art. 25.

Conferimento dell'incarico dirigenziale a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami

1. Il conferimento dell'incarico dirigenziale avviene con le seguenti modalità:
- se il concorso pubblico per titoli ed esami è stato indetto per una singola posizione dirigenziale, l'organo competente conferisce con proprio provvedimento l'incarico dirigenziale di prima o di seconda fascia;
 - se il concorso pubblico per titoli ed esami è stato indetto per più posizioni dirigenziali, il conferimento dei singoli incarichi dirigenziali avviene all'esito di un interpellato riservato alle sole vincitrici e ai soli vincitori del medesimo concorso.
2. A seguito del conferimento dell'incarico dirigenziale, la Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale iscrive le vincitrici e i vincitori del concorso pubblico nella corrispondente fascia del ruolo unico della dirigenza a livello provinciale.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Mobilità verticale verso il basso tra le fasce

1. La dirigente iscritta o il dirigente iscritto nella prima fascia del ruolo unico della dirigenza a livello provinciale può, a richiesta, essere iscritto da parte della Commissione per la dirigenza del sistema pubblico provinciale nella seconda fascia del ruolo unico, a condizione della rinuncia alla fascia di provenienza e al corrispettivo trattamento economico.

Art. 27.

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 marzo 2025

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

25R00319



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2025, n. 41.

Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 48 dell'8 agosto 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *l), m), n), o) e z)*, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 recante misure in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 giugno 2025;

Considerato quanto segue:

1. la legge regionale n. 93/1993 necessita di una complessiva revisione e pertanto viene abrogata con la presente legge. In particolare, con la presente legge si interviene per sostenere un migliore sviluppo dei comprensori sciistici toscani, per aggiornare l'assetto delle competenze amministrative alla riforma istituzionale delle province e per adeguare la materia alla sopravvenuta disciplina del governo del territorio, della sicurezza delle piste da sci e del trasporto tramite impianti a fune;

2. al fine di aggiornare periodicamente la ricognizione delle aree sciabili attrezzate della Toscana, in attuazione dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 40/2021, si prevede che gli enti competenti debbano comunicare le eventuali variazioni alla regione;

3. nelle aree sciabili attrezzate possono essere praticati gli sport in assenza di neve e, comunque, diversi da quelli invernali. Si precisa che tali sport devono comunque essere svolti nel rispetto delle relative normative di settore e di sicurezza, nonché di quanto eventualmente previsto da specifiche disposizioni comunali;

4. la pianificazione delle aree sciabili sul territorio regionale viene articolata in coerenza con i principi, gli strumenti e i procedimenti dettati dalla legge regionale n. 65/2014, nel rispetto del piano di indirizzo territoria-

le (PIT) con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37;

5. al fine di favorire lo sviluppo dei territori montani si prevede che negli strumenti urbanistici e territoriali di competenza del comune afferenti alle aree sciabili attrezzate sia disciplinato anche quanto attiene ai connessi impianti ludico-sportivi e ricreativi, ai percorsi turistici e ad altri impianti aventi utilizzo invernale e estivo, quali i nastri trasportatori;

6. al fine di tener conto della ripartizione di competenze in materia di governo del territorio delineata dall'ordinamento regionale, si prevede che l'individuazione delle aree sciabili da parte del comune equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione delle aree stesse, nonché costituisce presupposto indispensabile per la fruizione delle aree sciabili e per la relativa apertura al pubblico;

7. al fine di attuare quanto previsto dall'art. 32 del decreto legislativo n. 40/2021 in merito alla valutazione della qualità dei comprensori sciistici si prevede che la regione si adegui ai parametri statali;

8. al fine di promuovere i comprensori sciistici della Toscana quali attrattori turistici e motore di sviluppo economico non solo invernale della montagna toscana, si prevedono interventi finanziari, con misure specifiche, a sostegno degli investimenti e degli oneri di funzionamento delle piste e degli impianti, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato tenuto conto che le aree coinvolte rientrano nella definizione di interesse prettamente locale;


9. in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali, si richiama la normativa statale dettata dal decreto legislativo n. 40/2021 che revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità;

10. in applicazione dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 40/2021, le modalità di individuazione e formazione del direttore delle piste sono disciplinate sentita la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI;

11. al fine di tener conto della riforma istituzionale delle province, le competenze amministrative autorizzatorie relative alla realizzazione e all'esercizio delle piste e degli impianti sono attribuite al comune nel cui territorio insiste la pista o l'impianto di risalita;

12. i procedimenti amministrativi di autorizzazione relativi alla realizzazione e all'esercizio delle piste e degli impianti sono stati delineati nel rispetto dei principi di semplificazioni dell'azione amministrativa;

13. al fine di disciplinare i casi in cui per il rilascio delle autorizzazioni delle piste e degli impianti siano presentate una pluralità di domande, sono individuati alcuni criteri di priorità che tengono conto della situazione esistente nel territorio interessato;



14. al fine di favorire la fruizione invernale ed estiva della montagna, la disciplina degli impianti di risalita contenuta nel capo III si riferisce agli impianti di risalita ad uso sportivo o turistico ricreativo, anche non funzionalmente collegati alle piste, che insistono nel territorio montano della regione, con esclusione di quelli di trasporto pubblico generale;

APPROVA
la presente legge:

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.

Aree sciabili attrezzate

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 recante misure in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali), per aree sciabili attrezzate si intendono le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 40/2021, le aree sciabili attrezzate sono quelle individuate nella deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 1259 (Individuazione delle aree sciabili attrezzate ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali»).

3. La ricognizione di cui al comma 2, corredata dai relativi riferimenti cartografici, è aggiornata sulla base di eventuali variazioni che gli enti competenti di cui all'art. 8 sono tenuti a comunicare alla competente struttura della Giunta regionale entro il 30 agosto di ogni anno.

4. È consentita la fruizione delle aree sciabili attrezzate per gli sport praticati in assenza di neve e comunque diversi da quelli invernali, nel rispetto delle relative normative di settore e di sicurezza, nonché di quanto eventualmente previsto da specifiche disposizioni comunali.

Art. 2.

Pianificazione delle aree sciabili attrezzate

1. La pianificazione delle aree sciabili attrezzate si sviluppa nel quadro dei principi, degli strumenti e dei procedimenti dettati dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

2. La regione, in relazione alla pianificazione delle aree sciabili attrezzate, indica nel piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale (PIT-PPR) gli obiettivi, gli orientamenti, gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni e le prescrizioni d'uso per la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole delle aree montane e di un uso consapevole

del territorio regionale, definendo le regole di conservazione, di tutela e di trasformazione, sostenibile e compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti del territorio, nonché definendo le regole per la conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici del territorio.

3. La provincia, nel rispetto e in conformità con il PIT-PPR, indica nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) indirizzi specifici per lo sviluppo, la ristrutturazione, il potenziamento delle piste esistenti e delle relative infrastrutture e per l'individuazione di nuove aree sciabili.

4. Il comune, nel rispetto del PIT-PPR e del PTC di riferimento, disciplina, individua e definisce le aree sciabili attrezzate all'interno del piano strutturale (PS) e del piano operativo (PO). In attuazione del PO, il comune approva quanto attiene alle aree sciabili attrezzate all'interno del piano attuativo di cui agli articoli 107 e seguenti della legge regionale n. 65/2014.

5. Negli strumenti urbanistici e territoriali di competenza del comune afferenti alle aree sciabili attrezzate è disciplinato anche quanto attiene ai connessi impianti ludico-sportivi e ricreativi, ai percorsi turistici e ad altri impianti aventi utilizzo invernale ed estivo, quali i nastri trasportatori.

6. In caso di aree che interessano più territori comunali, gli strumenti di pianificazione sono il piano strutturale intercomunale (PSI) e il piano operativo intercomunale (POI).

7. L'individuazione delle aree sciabili da parte del comune equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione delle aree stesse, nonché costituisce presupposto indispensabile per la fruizione delle aree sciabili e per la relativa apertura al pubblico.

Art. 3.

Misure di sostegno dei comprensori sciistici

1. Per il sostegno dei comprensori sciistici della Toscana quali attrattori turistici e motore di sviluppo economico, non solo invernale, della montagna toscana, la regione interviene negli anni 2025, 2026 e 2027, con misure specifiche, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.

2. Ai fini del presente articolo, i comprensori sciistici della Toscana sono i seguenti:

a) Comprensorio dell'Amiata, che comprende i Comuni di Castel del Piano, Seggiano e Abbadia San Salvatore;

b) Comprensorio della Garfagnana, che comprende i Comuni di Castiglione di Garfagnana e di Careggine;

c) Comprensorio della Montagna Pistoiese, che comprende i Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese;

d) Comprensorio di Zeri, che comprende il Comune di Zeri.

3. Possono essere oggetto di sostegno, mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici o privati, sia gli investimenti sia gli oneri connessi al funzio-



namento degli impianti e delle piste da sci, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) e della normativa sugli aiuti di Stato, tenuto conto che le aree interessate rientrano nella definizione di interesse prettamente locale. L'ente pubblico beneficiario di contributi per investimenti su impianti di proprietà, in caso di concessione a privati della relativa gestione, commisura il canone concessorio all'incremento del valore e alla redditività degli impianti stessi.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di assegnazione, di erogazione e di rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli già previsti dall'art. 9, comma 1-bis, della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020-2022).

Capo II

PISTE DA SCI

Art. 4.

Caratteristiche tecniche e utilizzo delle piste

1. Per la definizione delle caratteristiche tecniche delle diverse tipologie di pista, della relativa segnalazione del grado di difficoltà, delle modalità di delimitazione, nonché per gli obblighi dei gestori si applicano le disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo n. 40/2021.

2. Le norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili sono stabilite nel capo III del decreto legislativo n. 40/2021.

3. Ai fini dell'utilizzo delle piste da parte di persone con disabilità, si applicano le disposizioni di cui al capo IV del decreto legislativo n. 40/2021.

Art. 5.

Personale operante nell'area sciabile attrezzata

1. Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore delle piste, che può coincidere con il gestore stesso.

2. Il direttore delle piste svolge le funzioni di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 40/2021.

3. Il direttore delle piste deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge;

b) assenza di condanne penali che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

c) conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue «QCER» - C2);

d) specifica qualificazione conseguita a seguito di apposito corso di formazione realizzato nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), il cui *standard* professionale e formativo è definito con apposita deliberazione della Giunta regionale;

e) esperienza almeno triennale in attività connesse alla gestione e all'esercizio delle piste.

4. Il direttore delle piste abilitato in altre regioni in applicazione della normativa di riferimento è riconosciuto anche in Regione Toscana.

Art. 6.

Monitoraggio degli infortuni sulle piste

1. I gestori, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmettono alla direzione regionale competente in materia di sanità l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle rispettive piste da sci, indicando, ove possibile, la dinamica dell'accaduto.

2. La regione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 40/2021, trasmette annualmente i dati di cui al comma 1 al Ministero della salute.

3. La Giunta regionale, qualora i dati raccolti evidenzino piste o tratti di piste a elevata frequenza di infortuni, può prescrivere ai gestori di rafforzare le misure di messa in sicurezza dandone comunicazione all'ente competente.

Art. 7.

Esercizio delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative sono esercitate dal comune nel cui territorio insiste la pista o l'impianto di risalita. Nel caso in cui sia interessato il territorio di più comuni le funzioni amministrative sono esercitate in forma associata ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

2. La dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga di cui all'art. 7, comma 6, del regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), è rilasciata dal settore regionale competente in materia idrologica e geologica nell'ambito del procedimento di cui all'art. 16. Tale settore può avvalersi del supporto del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA).

3. Ai fini del rilascio della dichiarazione di cui al comma 2, il settore regionale competente in materia idrologica e geologica acquisisce dal comune competente una relazione tecnica, redatta a cura del soggetto interessato all'opera e asseverata da un professionista abilitato, corredata dagli elaborati grafici.



Art. 8.

Autorizzazione unica alla realizzazione delle piste

1. L'ente competente autorizza la realizzazione di nuove piste e di raccordi, la modificazione delle piste esistenti e delle eventuali opere accessorie in conformità con gli strumenti territoriali e urbanistici.

2. Non possono essere rilasciate autorizzazioni per piste e impianti di risalita ad esse collegati non compresi nelle aree sciabili attrezzate.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l'autorizzazione per le piste da discesa può essere rilasciata solo in presenza di impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste stesse.

L'impianto di risalita può consistere anche in un nastro trasportatore da autorizzare secondo la normativa statale di riferimento.

4. Nel caso di utilizzo delle piste all'interno di un itinerario sciistico che prevede sci fuori-pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche, l'autorizzazione può essere rilasciata anche se non sono presenti impianti di risalita.

Art. 9.

Istanza di autorizzazione alla realizzazione delle piste

1. Il richiedente presenta al comune competente istanza di autorizzazione per le opere di cui all'art. 8, comma 1, corredata dal progetto dell'opera a firma di un tecnico abilitato e controfirmato dal richiedente medesimo.

2. Il progetto di cui al comma 1 contiene:

a) tutti gli elementi tecnici relativi alla realizzazione della pista, comprese le descrizioni e gli schemi di eventuali opere accessorie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, nonché agli impianti per la produzione della neve;

b) l'indagine geologica, idrogeologica, geotecnica, floro-faunistica e forestale;

c) la documentazione carto-fotografica e digitale dello stato originario dei luoghi interessati dall'intervento;

d) la proposta di rimessa in pristino dell'area in caso di definitiva chiusura della pista con allegato il computo metrico necessario ai fini della determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale di cui all'art. 11, comma 4;

e) gli estremi della documentazione comprovante la proprietà e comunque la disponibilità dei terreni e, qualora manchi la disponibilità dei terreni, il piano parcellare dei beni e l'elenco dei proprietari e relativa richiesta di imposizione coattiva di servitù;

f) il piano finanziario da cui risulti l'ammontare del costo delle opere, le modalità con cui si intende far fronte alle spese ed il piano di ammortamento;

g) il programma temporale di esecuzione dei lavori e l'eventuale individuazione di stralci funzionali.

3. All'istanza di autorizzazione è inoltre allegata la documentazione necessaria per il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti,

nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto.

Art. 10.

Rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle piste

1. L'ente competente, in caso di una pluralità di domande, osserva i seguenti criteri di priorità:

a) raggruppamenti di concessionari degli impianti a fune funzionalmente collegati alla pista e/o raggruppamenti di titolari di piste già autorizzate che risultino intersecanti, parallele o comunque interferenti con la pista di cui si chiede l'autorizzazione;

b) concessionario dell'impianto preesistente funzionalmente collegato alla pista;

c) titolari di autorizzazioni all'esercizio delle piste da sci revocate ai sensi dell'art. 21;

d) richiedente l'autorizzazione alla realizzazione della pista unitamente alla realizzazione e gestione dell'impianto a fune ad essa collegato;

e) titolari delle piste già autorizzate che risultino intersecanti, parallele o comunque interferenti con la pista per cui si chiede l'autorizzazione;

f) richiedente che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato misurato sull'asse della pista;

g) titolari di strutture turistiche presenti sul territorio;

h) enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio.

2. L'ente competente, individuato il soggetto cui rilasciare l'autorizzazione:

a) verifica la compatibilità del progetto con gli strumenti territoriali e urbanistici;

b) verifica, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l'idoneità tecnica della pista e valuta la compatibilità tra le dimensioni della pista medesima e quella degli impianti ad essa collegati;

c) verifica la sufficienza dei mezzi finanziari indicati e la congruenza del piano di ammortamento;

d) acquisisce dalle altre amministrazioni competenti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'opera. A tal fine l'ente competente indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per la contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati, quali, in particolare, quelli programmatori, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, valanghivi, sanitari e di sicurezza.

3. L'autorizzazione è rilasciata in conformità alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza.



Art. 11.

Autorizzazione all'esercizio della pista

1. L'interessato presenta all'ente competente istanza di autorizzazione all'esercizio della pista corredata dalla documentazione amministrativa e contabile dalla quale risulti il costo effettivo dell'investimento realizzato, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennizzo di cui all'art. 21, comma 3.

2. L'ente competente autorizza l'esercizio della pista dopo aver verificato:

a) la conformità dei lavori eseguiti al progetto autorizzato;

b) il rispetto delle norme di sicurezza e degli obblighi di soccorso previsti dalle disposizioni del decreto legislativo n. 40/2021;

c) la documentazione amministrativa e contabile da cui risulti il costo effettivo dell'investimento realizzato per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo di cui all'art. 21, comma 3.

3. L'autorizzazione detta le prescrizioni relative all'esercizio e alla manutenzione della pista. Fra le prescrizioni l'ente competente può stabilire periodi e orari minimi di apertura obbligatoria e le modalità di utilizzo della pista per l'esercizio di altri sport anche in periodi di non innevamento.

4. Qualora il rilascio dell'autorizzazione preveda opere di rimessa in pristino dell'area individuate come necessarie in caso di definitiva chiusura della pista, è previsto il versamento di un deposito cauzionale il cui ammontare è determinato dall'ente competente in relazione alla consistenza delle opere stesse.

Capo III

IMPIANTI DI RISALITA

Art. 12.

Impianti di risalita

1. Ai fini della presente legge per impianti di risalita si intendono quelli a uso sportivo o turistico-ricreativo che insistono nel territorio montano della regione, anche non funzionalmente collegati alle piste, con esclusione di quelli di trasporto pubblico generale.

2. La realizzazione e l'esercizio di impianti di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione dell'ente competente in conformità con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica.

Art. 13.

Impianti di risalita di proprietà pubblica

1. Gli impianti di risalita di proprietà pubblica, qualora non siano gestiti direttamente dall'ente proprietario, possono essere affidati in gestione a soggetti terzi nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici.

2. L'ente pubblico proprietario può realizzare e/o gestire l'impianto anche attraverso la partecipazione in società

aventi per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di risalita per la mobilità turistico-sportiva, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Art. 14.

Istanza di autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto di risalita

1. La realizzazione degli impianti di risalita, nonché delle infrastrutture strettamente accessorie e complementari, è subordinata al rilascio di una autorizzazione in conformità agli strumenti territoriali e urbanistici.

2. Il soggetto interessato presenta all'ente competente istanza di autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti, nonché delle infrastrutture strettamente accessorie e complementari, corredata dal progetto esecutivo degli impianti a firma del tecnico progettista dell'intervento complessivo e controfirmato dal richiedente.

3. Il progetto di cui al comma 2 contiene:

a) gli elementi tecnici relativi alla realizzazione delle opere, comprese le descrizioni e gli schemi di infrastrutture ed eventuali opere accessorie, con particolare riguardo alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, alle accessibilità e alla fruibilità degli impianti;

b) le caratteristiche tecniche degli impianti;

c) l'indagine geologica, idrogeologica e geotecnica, floro-faunistica e forestale;

d) la documentazione carto-fotografica e digitale dello stato originario dei luoghi interessati dall'intervento;


e) la proposta di rimessa in pristino dell'area in caso di definitiva chiusura dell'impianto, con allegato il computo metrico necessario per la determinazione dell'ammontare della cauzione di cui all'art. 15, comma 6;

f) una relazione concernente la conformità dell'impianto agli strumenti territoriali e urbanistici, la sua integrazione con le piste da sci e gli impianti esistenti e programmati, nonché la coerenza del medesimo con eventuali piani e programmi di valorizzazione turistica invernale ed estiva;

g) gli estremi della documentazione comprovante la proprietà e comunque la disponibilità dei terreni e, qualora manchi tale disponibilità il piano parcellare dei beni e l'elenco dei proprietari e relativa richiesta di imposizione coattiva di servitù;

h) il piano finanziario da cui risulti l'ammontare del costo dell'opera, il piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita, le modalità con cui si intende far fronte alla spesa nonché il piano di ammortamento;

i) le eventuali esperienze tecniche e professionali del soggetto proponente.



Art. 15.

Autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto di risalita

1. L'ente competente, in caso di una pluralità di istanze, osserva i seguenti criteri di priorità:

a) titolari delle autorizzazioni all'esercizio delle piste da sci direttamente collegate agli impianti e, qualora l'impianto sia direttamente collegato a più piste, prioritariamente a loro raggruppamenti;

b) concessionari titolari di impianti esistenti nell'area sciabile e prioritariamente a loro raggruppamenti;

c) titolari di autorizzazioni all'esercizio di piste comunque presenti nell'area e prioritariamente a loro raggruppamenti;

d) concessionari titolari di impianti revocati ai sensi dell'art. 21;

e) titolari di strutture turistiche presenti sul territorio;

f) enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio;

g) altri soggetti privati.

2. L'ente competente, individuato il soggetto cui rilasciare l'autorizzazione unica, procede alla contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati, tra i quali quelli programmatori, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, valanghivi, sanitari, della sicurezza, infrastrutture e trasporti.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione unica, l'ente competente indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990. Acquisisce inoltre, ove necessario, il nulla osta di cui all'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

4. L'autorizzazione unica è rilasciata in conformità alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza, salvo quanto previsto al comma 5.

5. Se il progetto riguarda un impianto che, in esito a verifica di assoggettabilità ai sensi della parte II, allegato IV, numero 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sia assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, l'autorizzazione alla realizzazione è rilasciata nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006.

6. Qualora il rilascio dell'autorizzazione preveda opere di rimessa in pristino dell'area individuate come necessarie in caso di definitiva chiusura dell'impianto, è previsto il versamento di un deposito cauzionale il cui ammontare è determinato dall'ente competente in relazione alla consistenza delle opere stesse.

Art. 16.

Autorizzazione all'esercizio degli impianti di risalita

1. Gli impianti di risalita possono essere aperti al pubblico previa presentazione all'ente competente di istanza di autorizzazione.

2. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 riporta gli estremi dei seguenti documenti:

a) nulla osta tecnico da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 15;

c) certificato di collaudo ed esito delle verifiche dell'impianto qualora previste;

d) documentazione amministrativa e contabile da cui risulti il costo effettivo dell'investimento realizzato, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennizzo di cui all'art. 21, comma 3;

e) qualora previsto, del regolamento di esercizio di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 redatto da un tecnico abilitato.

3. L'autorizzazione detta le prescrizioni relative all'esercizio e alla manutenzione dell'impianto, nonché all'attività di soccorso agli utenti. Fra le prescrizioni è comunque previsto l'obbligo di segnalare, alla partenza di ciascun impianto, le condizioni di percorribilità delle piste ad esso collegate. Inoltre, l'ente competente può stabilire periodi e orari minimi di apertura obbligatoria dell'impianto.

4. La durata dell'autorizzazione è commisurata alla durata della vita tecnica dell'impianto, in conformità a quanto disposto dal regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2021, n. 28 (Regolamento recante proroga delle scadenze delle revisioni generali e speciali quinquennali, nonché di quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità degli impianti a fune).

5. Il rinnovo dell'autorizzazione, in relazione alla durata della vita tecnica dell'impianto, segue l'iter previsto dal presente articolo.


6. Il gestore comunica all'ente competente l'esito delle revisioni effettuate in ottemperanza alla normativa statale vigente.

Art. 17.

Apertura al pubblico degli impianti di risalita

1. L'apertura al pubblico degli impianti di risalita si svolge nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia e sicurezza.

2. A ogni impianto sono preposti i soggetti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 18 febbraio 2011 (Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapie-



di mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili).

3. I prezzi e gli orari per la fruizione degli impianti sono stabiliti dal gestore tenendo conto delle prescrizioni indicate nella relativa autorizzazione e sono comunicati all'ente che ha rilasciato detta autorizzazione almeno quindici giorni prima della loro applicazione. In caso di impianti di proprietà pubblica, i prezzi e gli orari sono applicati previa approvazione da parte dell'ente proprietario.

4. I prezzi, gli orari e qualsiasi altra disposizione relativa alla fruizione degli impianti sono portati a conoscenza del pubblico a cura del gestore sia esponendole in modo visibile sia con modalità telematiche.

Art. 18.

Varianti degli impianti esistenti

1. Le varianti agli impianti di risalita consistenti in semplice sostituzione di singoli elementi o configuranti mero adeguamento tecnico dell'impianto, e non finalizzate a ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dello stesso o delle sue prestazioni, possono essere realizzate previa comunicazione all'ente competente.

2. Le varianti diverse da quelle di cui al comma 1 e quelle riguardanti il sistema di protezione dal pericolo di valanghe sono considerate varianti costruttive, alle quali si applica la medesima procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 15.

Capo IV

NORME COMUNI

Art. 19.

Costituzione coattiva di servitù

1. I titolari dell'autorizzazione alla realizzazione di piste da sci e di impianti di risalita che non abbiano la disponibilità di terreni interessati alle opere, possono ottenere in via coattiva la titolarità della servitù di pista o di impianto o di opere accessorie.

2. La costituzione coattiva delle servitù di cui al comma 1 è disposta con atto dell'ente competente. Con lo stesso atto è determinata l'indennità che i titolari dell'autorizzazione sono tenuti a corrispondere al proprietario del fondo ai sensi delle vigenti norme in materia.

Art. 20.

Esercizio della servitù

1. La servitù comporta le seguenti facoltà:

a) l'esecuzione delle opere di sbancamento, livellamento e bonifica, di disboscamento, taglio di alberi e rami, in conformità al progetto approvato;

b) la realizzazione di spazi, sentieri ed accessi ad uso degli impianti a fune, delle linee e condutture interrato necessarie, nonché delle opere di difesa con le relative pertinenze risultanti dal progetto approvato;

c) l'uso del terreno di sedime della pista o di quello comunque necessario per la costruzione e l'utilizzo di manufatti utili all'esercizio di sistemi di produzione della neve previsti dal progetto approvato;

d) l'uso del terreno per il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere, comprensive dei relativi pozzi, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di impianto e di manutenzione;

e) l'uso del terreno per il passaggio degli sciatori e degli impianti a fune durante il periodo di esercizio;

f) l'inibizione, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, dell'accesso alle piste e agli impianti e l'impedimento di ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista e/o dell'impianto;

g) l'apposizione di cartelli indicatori e di ogni altro apprestamento di sicurezza.

Art. 21.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci e degli impianti di risalita

1. Le autorizzazioni all'esercizio delle piste da sci e degli impianti di risalita sono revocate per le piste e gli impianti che non risultano più coerenti con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. L'autorizzazione può comunque essere revocata per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità o sicurezza.

3. In caso di revoca, l'ente competente corrisponde al titolare dell'autorizzazione, se non responsabile della causa di revoca, un indennizzo per il mancato ammortamento delle piste e degli impianti. L'ammontare di tale indennizzo è pari al costo delle opere, risultante dalla documentazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), e dell'art. 16, comma 2, lettera d), detratti gli ammortamenti fiscali maturati alla data del provvedimento di revoca.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci e degli impianti di risalita

1. L'ente competente può procedere alla pronuncia di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della pista e/o dell'impianto, quando il titolare dell'autorizzazione:

a) perda i necessari requisiti di idoneità tecnica e/o finanziaria;

b) non ottemperi alle disposizioni di legge concernenti l'esercizio nonché alle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione;

c) non ottemperi alle altre disposizioni eventualmente impartite dall'ente competente;

d) non inizi l'esercizio nel termine prefissato o, iniziato, lo abbandoni, lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore;



e) non osservi in modo reiterato le prescrizioni di cui all'art. 11, comma 3, e all'art. 17, stabilite dall'ente competente;

f) non rispetti le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e/o sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

2. Nei casi di cui al comma 1, fatta eccezione per la lettera a), la pronuncia di decadenza è preceduta da una diffida ad adempiere nei successivi quindici giorni, intimata ai titolari dell'autorizzazione. In caso di mancato adempimento entro tale termine è pronunciata la decadenza.

3. La decadenza dell'autorizzazione non dà titolo ad alcun indennizzo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Rimessa in pristino

1. In caso di dismissione, a qualsiasi titolo, delle piste e degli impianti di risalita, il titolare dell'autorizzazione deve procedere alla rimessa in pristino dell'area a propria cura e spese.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano all'ente competente, entro sei mesi dalla data di cessazione dell'esercizio, il progetto esecutivo di rimessa in pristino dell'area. L'ente competente approva il progetto con eventuali modifiche e prescrizioni. Il titolare della autorizzazione realizza gli interventi previsti entro trecentosessantacinque giorni dall'approvazione del progetto.

3. L'ente competente, ultimate le opere di ripristino, provvede a liberare il deposito cauzionale versato ai sensi dell'art. 11, comma 4, e dell'art. 15, comma 6.

4. L'ente competente, qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla rimessa in pristino dell'area, procede agli adempimenti necessari alla rimessa in pristino medesima ponendo a carico del soggetto inadempiente la relativa spesa per la parte eccedente l'ammontare della cauzione versata.

Capo V

VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 24.

Regime sanzionatorio ai sensi degli articoli 29 e 33 del decreto legislativo n. 40/2021

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 40/2021, le funzioni di soccorso e quelle di vigilanza sul comportamento degli utenti sono esercitate dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri, dalla Guardia di finanza e dai corpi di polizia locale.

2. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 40/2021, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a irrogare le sanzioni amministrative previste dal medesimo art. 33.

Art. 25.

Vigilanza e sanzioni

1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni inerenti al regime autorizzatorio sono esercitate dai comuni.

2. Ai soggetti che, senza autorizzazione o dopo la revoca o la decadenza della stessa gestiscono la pista o l'impianto di risalita, si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 22 e salvo quanto previsto al comma 4, la violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00. Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

4. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro 1.000,00.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Norme transitorie

1. Le province adeguano, ove necessario, i PTC alle disposizioni della presente legge. Fino all'adeguamento restano efficaci i piani provinciali delle aree sciistiche attrezzate approvati ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati).

2. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni della legge regionale n. 93/1993.

Art. 27.

Abrogazioni e cessazione di efficacia

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:

a) la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati)»;

b) l'art. 41 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio);

c) l'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 63 (Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14-bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 «Legge di semplificazione e riordino normativo 2009»);

d) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 giugno 2020, n. 33 (Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla legge regionale n. 93/1993 e alla legge regionale n. 39/2009. Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla legge regionale n. 64/2009).



2. La deliberazione del Consiglio regionale del 31 gennaio 1995, n. 23 recante direttive per la formazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate, cessa di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento dei contributi di cui all'art. 3 destinati al sostegno di investimenti pubblici è autorizzata per l'anno 2026 la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 a cui si fa fronte con gli stanziamenti, della Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e la valorizzazione del turismo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2026.

2. Per il finanziamento dei contributi di cui all'art. 3 destinati al sostegno di investimenti su beni non di proprietà pubblica è autorizzata per l'anno 2026 la spesa complessiva di euro 500.000,00, a cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2026.

3. Per il finanziamento dei contributi di cui all'art. 3 destinati al sostegno delle spese di funzionamento a carico di soggetti pubblici, è autorizzata per l'anno 2025 la spesa complessiva di euro 500.000,00, a cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e la valorizzazione del turismo», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.

4. Al fine della copertura della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, al bilancio di previsione 2025 - 2027 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo, rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

anno 2025

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 500.000,00;

in aumento, Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e la valorizzazione del turismo» Titolo 1 «Spese correnti», per euro 500.000,00;

anno 2026

in diminuzione, Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 1.000.000,00;

in aumento, Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e la valorizzazione del turismo» Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 1.000.000,00;

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 500.000,00;

in aumento, Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 500.000,00.

5. Per gli anni 2025, 2026 e 2027 il finanziamento dei contributi di cui all'art. 3 destinati a soggetti privati per il sostegno agli oneri di funzionamento rimane assicurato dagli stanziamenti di cui all'art. 9, comma 1-bis della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022).

6. Dall'attuazione dei restanti articoli della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 luglio 2025

GIANI

(*Omissis*).

25R00281

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2025, n. 42.

Norme per la promozione della cultura di Pace.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 48 dell'8 agosto 2025*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *r*), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Vista la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) e in particolare l'art. 27 (Interventi per la promozione di una cultura di pace e tutela dei diritti umani);



Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Considerato quanto segue:

1. le azioni di valorizzazione della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni favoriscono la crescita culturale, sociale e sostenibile dell'intera comunità;

2. per promuovere la cultura della pace è necessario sostenere azioni di carattere educativo, volte in particolare alla trasformazione dei conflitti in opportunità di crescita e cambiamento positivo, sia a livello individuale sia collettivo, mediante il dialogo, la pacifica convivenza, la cittadinanza attiva e il contrasto non violento ad ogni forma di oppressione;

3. le azioni di carattere educativo dovranno svolgersi in un quadro organico di interventi, in particolare tramite percorsi di istruzione da realizzare con la collaborazione di istituzioni scolastiche e universitarie, enti locali e loro organizzazioni e articolazioni funzionali, enti del Terzo settore, organizzazioni della società civile, del mondo del lavoro e della comunicazione impegnate sul tema della cultura della pace;

4. è opportuno prevedere che tali azioni possano essere svolte anche con il coordinamento dei soggetti individuati dalla legge regionale n. 38/2002, in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli;

5. è necessario, inoltre, prevedere la collaborazione con l'Associazione Rondine Cittadella della Pace di Arezzo che, nei propri fini statutari, prevede la promozione di una cultura di pace e svolge attività che costituiscono un punto di riferimento a livello internazionale;

6. analogamente a quanto realizzato dal Parlamento europeo, in attuazione dell'art. 17 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona e ratificato dallo Stato italiano con legge 2 agosto 2008, n. 130 la Regione intende condurre un dialogo aperto, trasparente e regolare con le comunità religiose al fine di garantire una piena convivenza civile fra diverse culture e credo religiosi;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Diffusione della cultura di pace

1. La Regione Toscana favorisce la diffusione della cultura di pace, promuovendo attività di educazione alla cittadinanza globale (ECG), nelle scuole di ogni ordine e grado, nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nelle università, e anche attraverso attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e il dialogo con le comunità religiose.

Art. 2.

Azioni per l'educazione alla cittadinanza globale

1. La Regione, attraverso gli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), promuove e realizza attività ed eventi coordinandosi con gli indirizzi della strategia italiana per l'educazione alla cittadinanza globale e della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e contribuisce al sostegno di tali iniziative anche con risorse strumentali, l'attivazione di finanziamenti nazionali, comunitari, privati, ricorrendo ove possibile alla co-programmazione e alla co-progettazione ai sensi del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

2. Al fine di coordinare le azioni di ECG è istituito presso la Giunta regionale il Coordinamento toscano per l'educazione alla cittadinanza globale, di seguito «Coordinamento», al quale possono partecipare:

- a) istituzioni scolastiche e universitarie;
- b) enti locali e loro organizzazioni e articolazioni funzionali;
- c) enti del Terzo settore;
- d) organizzazioni della società civile, del mondo del lavoro e della comunicazione, che promuovono l'ECG.

3. La partecipazione al Coordinamento non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza o rimborsi spesa.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina l'accesso, il funzionamento e le modalità di consultazione del Coordinamento. Il Coordinamento è convocato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.


5. Nella realizzazione delle azioni di cui al presente articolo la Regione promuove il coordinamento con i soggetti individuati dalla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli).

Art. 3.

Eventi istituzionali

1. Al fine di stabilire un confronto permanente fra la società civile e le istituzioni, la Regione promuove «Le giornate della pace e della convivenza fra i popoli» organizzate dall'Associazione Rondine Cittadella della Pace.

2. In occasione dell'anniversario dell'approvazione della Dichiarazione universale dei diritti umani da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni unite (ONU), avvenuta il 10 dicembre 1948, la Regione organizza eventi



e iniziative volti a ricordarne il significato per la pace e i diritti umani, in particolar modo con il coinvolgimento delle scuole.

Art. 4.

Dialogo con le comunità religiose

1. Al fine di contribuire alla diffusione della cultura di pace e favorire l'integrazione e la concordia fra le persone di diverse culture e religioni, presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo per il dialogo con le comunità religiose, di seguito «Tavolo», che persegue i seguenti obiettivi:

a) contribuire a risolvere problemi legati alla professione dei vari credo;

b) condividere politiche pubbliche per la realizzazione di processi di crescita culturale;

c) promuovere la conoscenza delle culture e religioni favorendo il reciproco riconoscimento e il rispetto in un'ottica di convivenza pacifica.

2. Possono partecipare al Tavolo le comunità religiose che ne fanno richiesta e che:

a) abbiano personalità giuridica riconosciuta ai sensi di legge, abbiano stipulato un'intesa con lo Stato italiano o, comunque, abbiano rapporti con lo Stato ai sensi della normativa vigente in materia;

b) professino all'interno del territorio toscano;

c) abbiano una sede e siano intestatarie di almeno un luogo di culto in Toscana.

3. La partecipazione al Tavolo non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina l'accesso, il funzionamento e le modalità di consultazione del Tavolo, che è convocato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è assicurato con le risorse regionali già stanziare sul bilancio regionale 2025-2027 come segue:

euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sugli stanziamenti della Missione 19 «Relazioni internazionali» Programma 01 «Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo» Titolo 1 «Spese correnti».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 6.

Abrogazioni

1. L'art. 27 (Interventi per la promozione di una cultura di pace e tutela dei diritti umani) della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività euro-

pee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) è abrogato.

Art. 7.

Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace. Modifiche al Titolo III e al Capo IV della legge regionale n. 26/2009

1. Nel Titolo III e nel Capo IV della legge regionale n. 26/2009 le parole: «e promozione di una cultura di pace» sono soppresse.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2025

GIANI

(*Omissis*).

25R00282

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2025, n. 43.

Disposizioni in merito ai criteri prioritari di selezione del personale delle segreterie di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale per sostituzioni temporanea per congedo di maternità. Modifiche alla l.r. 1/2009.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 48 dell'8 agosto 2025*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE


Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), e l'art. 28 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 22 luglio 2025;



Considerato quanto segue:

1. nel perseguimento della sempre maggiore efficienza organizzativa del Consiglio regionale e dell'ottimale funzionamento delle segreterie e degli altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale, è necessario garantire il supporto a tali uffici, anche a seguito di esigenze di sostituzione temporanea del personale di segreteria. Il criterio prioritario previsto dall'art. 49-bis della legge regionale n. 1/2009 consiste nell'obbligo di individuare tale personale all'interno di un elenco appositamente predisposto, mentre il comma 5 dello stesso articolo stabilisce le ipotesi di deroga al citato criterio prioritario previsto dall'art. 49-bis della legge regionale n. 1/2009. È opportuno prevedere un'ulteriore ipotesi di deroga alle ipotesi già previste dal comma 5, qualora sia necessario, nel corso della legislatura, sostituire temporaneamente il personale di segreteria in congedo per maternità. Trattandosi infatti di un'esigenza temporanea ed eccezionale il periodo della sostituzione non può superare sei mesi. Tale deroga consente di garantire il necessario supporto a tali uffici, anche in situazioni di esigenze temporanee quali quelle legate alla sostituzione della maternità, e di garantire altresì il carattere fiduciario del rapporto di lavoro del personale addetto agli uffici sopra citati. Tale carattere fiduciario potrebbe essere pregiudicato dall'obbligo di ricorrere ad un elenco che, a legislatura avanzata, presenta scarsa disponibilità di nominativi. Al tempo stesso tale deroga intende garantire l'adeguato funzionamento dell'elenco di cui all'art. 49-bis, le finalità dello stesso e i dipendenti iscritti che potrebbero essere chiamati, nel caso di sostituzioni temporanee, solo per brevi periodi al massimo di sei mesi anziché fino al termine della legislatura;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Criteri prioritari di selezione del personale per esigenze di sostituzione temporanea per congedo di maternità. Modifiche all'art. 49-bis della legge regionale n. 1/2009

1. Alla fine del comma 5 dell'art. 49-bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) dopo le parole: «a riposo» è aggiunto il seguente periodo: «oppure sia necessario sostituire temporaneamente, per un periodo non superiore a sei mesi, personale di segreteria in congedo di maternità, nel rispetto dei limiti del finanziamento a disposizione del gruppo o dell'organismo politico consiliare».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale 2025-2026-2027.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2025

GIANI

(*Omissis*).

25R00283

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2025, n. 29.

Disciplina delle Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione ed ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 46 del 19 novembre 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 29

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 29/2 del 29 ottobre 2025.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


Legge regionale 13 novembre 2025, n. 29

Disciplina delle Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione ed ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO



Disciplina delle Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione ed ulteriori disposizioni

Capo I

DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ PER IL LAVORO E LA PRODUZIONE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, comma quarto, della Costituzione, nonché della normativa nazionale, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali con particolare riferimento a quelle situate nelle aree montane, interne, e urbane con fenomeni di impoverimento, riconosce il ruolo e la funzione della cooperazione di comunità per il sostegno economico e sociale che le stesse svolgono per il territorio di riferimento.

Art. 2.

Scopo mutualistico e oggetto

1. Sono riconosciute le «Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione», come società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e iscritte all'Albo delle cooperative, di cui all'articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, che, valorizzando il capitale umano, sociale, culturale e ambientale di una comunità territoriale definita, perseguono lo sviluppo di attività economiche sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro o all'acquisto collettivo di beni e servizi di interesse generale, anche con la soddisfazione di bisogni della comunità medesima e con lo scopo di migliorarne la qualità sociale ed economica della vita.

Art. 3.

Scambio mutualistico e categorie di soci

1. Le «Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione», in virtù dello scambio mutualistico che realizzano, possono essere costituite quali Cooperative di Produzione e Lavoro, di utenza, di supporto, sociali o miste ed i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, utenti o conferitori che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento oppure nella categoria dei soci sovventori e finanziatori.

2. Il numero minimo di soci persone fisiche è disposto dall'articolo 2522 del codice civile.

3. Sono definiti comunitari i soci delle Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione persone fisiche che risiedono ovvero operano nel territorio della comunità di riferimento o sono collegati al medesimo con carattere di continuità. Sono ugualmente definiti i soci persone giuridiche, enti o organizzazioni che hanno sede nel medesimo territorio o che in esso operano con carattere di continuità. Nelle Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione devono essere presenti soci persone fisiche comunitari in misura non inferiore al 50 per cento della totalità dei soci, esclusi i soci sovventori e finanziatori.

4. L'atto costitutivo della Cooperativa di Comunità per il Lavoro e la Produzione indica: a) la qualifica di Cooperativa di Comunità per il Lavoro e la Produzione oltre alla denominazione sociale tipica;

b) la delimitazione dell'ambito territoriale di riferimento e i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci allo stesso;

c) le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514, primo comma, del codice civile.

5. In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dall'articolo 2545 del codice civile, l'assemblea composta dagli amministratori e dai sindaci della Cooperativa di Comunità per il Lavoro e la Produzione indica specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità per il territorio o per la comunità in cui opera la cooperativa medesima.

6. Non possono assumere la qualifica di soci gli enti locali in cui opera la Cooperativa di Comunità per il Lavoro e la Produzione.

Art. 4.

Comunità di riferimento e ambito di applicazione

1. Per comunità, ai sensi della presente legge, si intende il territorio compreso in un Comune, eventualmente esteso ai soli Comuni limitrofi o a parte di essi amministrativamente o geograficamente riconoscibili, in una Circonscrizione prevista dagli statuti dei Comuni stessi estesa ad altre limitrofe oppure in un'Associazione di Comuni.

2. Le Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione hanno sede nel territorio regionale e si riferiscono prevalentemente a:

a) aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale;

b) altri particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali.

3. Le Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione possono essere attive in tutti i settori economici nell'osservanza delle disposizioni speciali o autorizzative eventualmente richieste, ad esclusione di quello bancario.

4. Le Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione realizzano in tutti i casi, in misura significativa anche se non prevalente, una delle attività di interesse generale previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale).

5. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti come società cooperative e alle reti d'impresa aventi la base sociale formata prevalentemente da società cooperative e enti e società a scopo mutualistico, ancorché operanti in diverse aree o ambiti territoriali della Regione Abruzzo.

Art. 5.

Compiti della Regione Abruzzo


1. In attuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione, la Regione Abruzzo:

a) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione con quelle delle Pubbliche Amministrazioni adottandone appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinino i rapporti tra le Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione e le stesse Amministrazioni Pubbliche operanti nell'ambito regionale;

b) riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto attivo per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione, sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro e con i Centri per l'Impiego;

c) può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle Amministrazioni Pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla normativa statale e regionale.

2. È istituito, presso il Dipartimento regionale competente e senza oneri a carico del bilancio regionale, il Registro regionale a cui le società cooperative in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di Cooperativa di Comunità per il Lavoro e la Produzione.



3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione al Registro di cui al comma 2 e la relativa gestione.

Art. 6.

Pubblicità e trasparenza

1. Le Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione, oltre agli adempimenti di pubblicità e trasparenza dovuti dalle normative vigenti, danno ampia informazione pubblica sul proprio territorio di ogni fatto amministrativo e societario collegato direttamente o indirettamente alla funzione pubblica e alla governance degli enti pubblici o comunque alle attività e funzioni degli stessi.

2. In ogni caso, la Cooperativa di Comunità per il Lavoro e la Produzione è tenuta a convocare almeno un'assemblea annuale aperta a tutta la cittadinanza della propria comunità di riferimento e a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio approvato dall'assemblea e le attività realizzate su incarico della Pubblica Amministrazione o comunque ad essa collegata.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente capo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 8.

Disposizioni in materia di agricoltura con modifiche alle ll.rr. 25/1988, 66/2012, 45/2019 e 28/2020

1. Alla legge regionale 12 agosto 2020, n. 28 (Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) al secondo periodo del comma 1, la parola «due» è sostituita con la parola «uno»;

2) alla lettera e) del comma 1 dopo la parola «triennale» è inserita la frase », anche non continuativa», e le parole «in qualità di addetto al vigneto o alla cantina» sono abrogate;

3) alla lettera g) del comma 1, dopo le parole «wine management», sono inserite le seguenti: «ovvero possesso di laurea, master o corsi di specializzazione in management dell'ospitalità, gestione aziendale o ad indirizzo turistico ed enogastronomico»;

b) all'articolo 4, alla lettera d) del comma 1 la parola «tre» è sostituita dalla parola «due»;

c) all'articolo 5, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine della promozione e valorizzazione delle iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo a favore delle tradizioni enogastronomiche locali, l'operatore enoturistico, occasionalmente, può svolgere anche attività organizzate in collaborazione con imprese di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto della disciplina della sicurezza pubblica e delle vigenti prescrizioni in materia igienico-sanitaria, nel limite massimo del 15 per cento annuo delle giornate di apertura previste.»;

d) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«2. Copia della SCIA di cui all'articolo 2, comprensiva della modulistica prevista, è trasmessa dal Comune, in modalità telematica, alla struttura regionale competente alla tenuta del suddetto elenco, anche ai fini della iscrizione del soggetto interessato nell'elenco regionale di cui al presente articolo.».

2. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative), è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Istruttoria dei procedimenti di cui all'art. 8 della l. 1766/1927). — 1. Le spese per l'istruttoria dei procedimenti di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751) sono a carico dei richiedenti e sono anticipate dagli stessi secondo le modalità stabilite da una specifica convenzione con il Dipartimento competente della Giunta regionale.

2. Al fine di dare attuazione al comma 1 sono istituiti nel bilancio previsionale regionale i seguenti appositi capitoli in Entrata ed Uscita:

a) parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo di nuova istituzione denominato «Trasferimenti da enti esponenziali amministratori diritti di uso civico per adempimenti di competenza regionale»;

b) parte Spesa: Missione 16, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Oneri per adempimenti regionali ex art. 8, l. 1766/1927».

3. Le spese di cui alla lettera b) del comma 2 sono autorizzate solo all'avvenuto accertamento delle entrate di cui alla lettera a) del medesimo comma 2.

4. La Giunta regionale provvede all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti in Entrata e Uscita su richiesta della Struttura regionale competente.».

3. Alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45 (Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 15, comma 2, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

«c-bis) i regolamenti consortili che disciplinano le modalità di consegna e di utilizzo dell'acqua irrigua, nonché i relativi regimi sanzionatori;

c-ter) i regolamenti consortili che introducono sanzioni amministrative pecuniarie.»;

b) all'articolo 23 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2028, i Consorzi di bonifica integrano la contabilità finanziaria con quella economico-patrimoniale, in base ai principi sanciti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Ai fini dell'attuazione, la Giunta regionale istituisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, un gruppo di lavoro tecnico incaricato di predisporre:

a) il piano dei conti integrato;


b) uno schema-tipo di regolamento di contabilità;

c) linee guida operative per l'applicazione dei principi contabili.».

4. Al fine di garantire il benessere animale ed il regolare funzionamento del Centro ittogenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I.) dell'Aquila, al bilancio regionale di previsione sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2025 e di sola competenza per gli esercizi 2026 e 2027:

a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 1, sul capitolo 142331, art. 5 «Fondo per la tutela e l'incremento della fauna ittica nelle acque interne L.R.17.5.1985, n. 44 (Aff. in gestione Centro Ittico Sperimentale) - Altri B», di euro 10.000,00 per l'esercizio 2025;

b) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 1, sul capitolo 142331, art. 6 «Fondo per la tutela e l'incremento della fauna ittica nelle acque interne - l.r. 17.5.1985, n. 44 (Aff. in gestione centro ittico sperimentale) - manutenzioni», per euro 500,00 per l'esercizio 2025;



c) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 1, sul capitolo 142331, art. 3 «Fondo per la tutela e l'incremento della fauna ittica nelle acque interne - l.r. 17.5.1985, n. 44 (Aff. in gestione centro ittico sperimentale)» di euro 80.000,00 per l'esercizio finanziario 2026 e di euro 120.000,00 per l'esercizio finanziario 2027; d) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 10.500,00;

e) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 102418, art. 3, per euro 80.000,00 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 120.000,00 per l'esercizio finanziario 2027.

5. Alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera d) la frase «Per i comuni indicati all'articolo 17, comma 3, la chiusura è anticipata al 15 marzo ad eccezione dei comuni individuati con apposita delibera di Giunta su richiesta delle associazioni riconosciute competenti per territorio» è abrogata;

b) all'articolo 26 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È vietata ogni forma di commercio dei tartufi freschi effettuata al di fuori dei periodi di raccolta consentiti, fatte salve le quantità di tartufo fresco non raccolte in Abruzzo debitamente dichiarate da acquirenti professionali al Servizio competente della Regione Abruzzo entro le quarantotto ore, festivi compresi, successive all'acquisto.»

6. Al fine di sostenere il pagamento delle franchigie derivanti dai contratti assicurativi stipulati dalla Regione Abruzzo per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei sinistri stradali, al bilancio di previsione regionale 2025-2027, esercizio 2026, è apportata la seguente variazione in termini di competenza:

a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato «Spese pagamento franchigie contratti assicurativi per sinistri causati da fauna selvatica», per euro 500.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 102418, art. 3, per euro 500.000,00.

7. Per garantire il pieno e continuativo funzionamento del sistema informativo agricolo regionale, la gestione delle funzionalità in esercizio del sistema di interoperabilità con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e dei cruscotti inerenti ai sottoservizi applicativi, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza allo stato di previsione del bilancio regionale 2025-2027, esercizi finanziari 2026 e 2027:

a) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 102418, art. 3, per euro 76.480,00 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 435.030,00 per l'esercizio finanziario 2027;

b) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa di nuova istituzione per servizi informatici p.d.c. 1.03.02.19.000 per euro 48.100,00 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 274.050,00 per l'esercizio finanziario 2027; c) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo di spesa di nuova istituzione per software p.d.c. 2.02.03.02.000 per euro 28.380,00 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 160.980,00 per l'esercizio finanziario 2027.

Art. 9.

Interpretazione autentica dell'art. 10, comma 1-bis, della l.r. 77/1999)

1. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 1-bis, secondo periodo, della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), nella parte in cui prevede che «L'emolumento massimo erogabile in favore del Direttore generale non può essere complessivamente superiore del 20 per cento di quello attribuito al Direttore di Dipartimento di più elevata graduazione», è interpretato autenticamente nel senso che la maggiorazione del 20 per cento spettante al Direttore generale è da computarsi con riferimento al complesso degli emolumenti stipendiali.

Art. 10.

Disposizioni in materia sanitaria e di modifica alla l.r. 32/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «pubblici diversi dalle ASL e» sono soppresse;

b) dopo le parole «(BURA)» è inserito il seguente periodo: «L'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture pubbliche non è subordinato a bando regionale e avviene su domanda del rappresentante legale.»

2. Al fine di garantire la continuità dei servizi sanitari regionali, nell'interesse prioritario degli utenti, nelle more della revisione complessiva dei manuali di autorizzazione e di accreditamento nonché del reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei Programmi di Adeguamento di cui al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 32/2007, l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della predetta l.r. 32/2007, per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche che non abbiano ancora completato il percorso di accreditamento istituzionale è prorogata.

3. Ai fini della massimizzazione dell'offerta pubblica, in un'ottica di abbattimento delle liste di attesa e di recupero della mobilità sanitaria, le strutture pubbliche di cui al comma 2 possono presentare domanda di accreditamento ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 32/2007 nei limiti della capacità produttiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta essere autorizzata ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 32/2007.

4. Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza amministrativa del servizio sanitario regionale, nonché garantire il buon andamento ed il contenimento della spesa regionale in linea con gli obiettivi di riduzione del disavanzo della spesa sanitaria, l'efficacia delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie Locali regionali e dagli altri Enti Sanitari della Regione Abruzzo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, è prorogata di un anno dalla scadenza.

Art. 11.

Modifiche alla l.r. 18/2013

1. Alla legge regionale 27 giugno 2013, n. 18 (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:


a) all'articolo 20 le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

b) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (Documento di protezione civile). — 1. Il documento contenente le condizioni necessarie per l'attivazione del sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto, di seguito denominato «documento di protezione civile», costituisce parte integrante del disciplinare d'esercizio. Tale documento è trasmesso a cura del gestore alla Prefettura e alla Protezione Civile per la relativa approvazione, fatta eccezione per la parte relativa alla classificazione delle opere di Classe A della Tipologia D (invasi e piccole dighe) di cui all'articolo 4, comma 1, il cui documento è trasmesso da parte del gestore alla Prefettura ed al Comune territorialmente competente per l'approvazione.

2. Il documento di protezione civile prevede in particolare la fase di preallerta e le varie fasi di allerta, così come definite dalla circolare di cui al punto 9 dell'allegato «A», in funzione delle differenti situazioni di ciascuna diga (tipologia, geometria della struttura e degli scarichi, capacità d'invaso, fondazioni, condizioni delle sponde e dei versanti, scenario di rischio) e dei fattori esterni (idrologia, sismicità, ecc.) secondo le seguenti indicazioni generali:

a) preallerta: quando l'accumulo idrico supera la quota massima di regolazione, per i serbatoi in esercizio normale, o la quota autorizzata, per i serbatoi nelle condizioni di esercizio limitato, a seguito di accertamento di comportamenti strutturali anomali o di fenomeni di instabilità delle sponde.



In tali casi il documento di protezione civile prevede l'impegno del gestore a svolgere i controlli strumentali e visivi con continuità e ad informarsi tempestivamente dell'evoluzione della situazione idrometeorologica. Se le informazioni ottenute lasciano intuire la prosecuzione o l'intensificarsi dell'evento in atto, si rende necessaria la comunicazione immediata al Prefetto dell'ora presumibile dell'inizio della fase di vigilanza rinforzata B1 di cui alla lettera *b*), numero 1), oltre che del momento della conseguente apertura degli scarichi manovrabili, ove necessaria;

b) allerta: comprende tre fasi:

1) Vigilanza rinforzata (B1): comporta la sorveglianza attiva e permanente dell'opera, in occasione di apporti fluviali tali da far temere il superamento del livello di massimo invaso ovvero nel caso in cui le osservazioni a vista o strumentali appaiono anormali, oltreché per ragioni di organizzazione della difesa militare;

2) Allarme di I tipo - pericolo (B2): si ha quando il livello dell'invaso ha superato la quota massima, oppure in caso di perdita idrica, di movimenti franosi nelle aree circostanti e di ogni altra manifestazione tale da far temere la compromissione della stabilità dell'opera e della sicurezza a valle;

3) Allarme di II tipo - collasso (B3): si ha nel caso di collasso accertato, parziale o totale, dell'opera.

3. In tutti i casi di allerta, il gestore avvisa il Sindaco o i Sindaci dei Comuni interessati, ai fini dell'attivazione delle procedure di emergenza di competenza, informa le Stazioni dei Carabinieri, quelle dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali, il Prefetto e la struttura regionale della Protezione Civile.

4. Il gestore informa altresì il Servizio Dighe rispettivamente competente secondo i casi di relativa pertinenza. In tutti i casi di allerta sono previsti con precisione i tempi per l'effettuazione delle comunicazioni di allerta.

5. Il gestore comunica, inoltre, a tutti i soggetti di cui ai commi da 1 a 4, la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'allerta.

6. Il disciplinare d'esercizio può prevedere particolari prescrizioni imposte in ordine ai soggetti da allertare in funzione dello scenario di danno, indicando in modo esplicito le modalità di comunicazione, le procedure da attivare per le diverse situazioni, sia durante che al termine dell'emergenza, nominativo e telefono di abitazione e cellulare dei vari responsabili: gestore, stazione dei Carabinieri, sindaci dei Comuni interessati, Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali, Prefetto, dirigente del Servizio Dighe competente e dirigente regionale della Protezione Civile o loro delegato con capacità decisionale.

7. Nei casi di allarme B2) e B3) di cui al comma 2, lettera *b*), numeri 2) e 3), il gestore mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso, comprese eventuali manovre di urgenza degli organi di scarico, avvisando immediatamente dell'attivazione della relativa fase e mantenendo costantemente informati il Sindaco o i Sindaci dei Comuni interessati, nonché tutti i soggetti di cui al comma 3. Per le dighe di interesse regionale, individuate con delibera di Giunta regionale n. 561 del 18 ottobre 2022 e successive modifiche, il gestore ha, altresì, l'obbligo di garantire l'intervento presso la diga dell'ingegnere responsabile della sicurezza.

8. Entro quindici giorni dall'approvazione del disciplinare d'esercizio, una copia dello stesso è trasmessa al Sindaco o ai Sindaci dei Comuni interessati, i quali adeguano nei successivi sei mesi il piano comunale di emergenza di protezione civile agli scenari nello stesso previsti.»

Art. 12.

Modifiche alla l.r. 47/2013

1. Al comma 4 dell'articolo 8 rubricato «Criteri per la gestione dei cani» della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione), la parola «quotidiano» è sostituita dalle parole «almeno 5 giorni settimanali».

2. La rubrica dell'articolo 8-bis della l.r. 47/2013 «Affidamento del servizio di mantenimento e ricovero dei cani a soggetti privati di strutture di ricovero» è sostituita dalla seguente «Affidamento del servizio di mantenimento e ricovero dei cani a soggetti privati proprietari o amministratori di strutture di ricovero».

3. Al comma 5 dell'articolo 8-bis della l.r. 47/2013 la parola «garantire» è sostituita dalle parole «consentire o assicurare».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 26 della l.r. 24/2025 e disposizioni di coordinamento

1. L'articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2025, n. 24 (Assessment al bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 50 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (Trasferimento in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile risorse personale transitato nei ruoli dell'Agenzia).—

1. Al fine di consentire all'Agenzia regionale di Protezione Civile la corresponsione degli emolumenti stipendiali e accessori in favore del personale della Giunta regionale definitivamente transitato nei ruoli dell'Agenzia dal 1° gennaio 2025 e del Direttore, alla stessa Agenzia è riconosciuto un trasferimento ulteriore di euro 154.066,52 per l'esercizio 2025 e di euro 249.928,47 dall'esercizio 2026 e ciò mediante corrispondente incremento dello stanziamento del capitolo di spesa 151450, denominato «Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile», allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 11, Programma 01 ed assegnato al Dipartimento Territorio-Ambiente.

2. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato «Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile», per euro 154.066,52;

2) in diminuzione parte Spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missione 11, Programma 01, Titolo 1, per euro 154.066,52;

b) esercizio 2026, per sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato «Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile», per euro 249.928,47;

2) in diminuzione parte Spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missione 11, Programma 01, Titolo 1, per euro 249.928,47;

c) esercizio 2027, per sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato «Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile», per euro 249.928,47;

2) in diminuzione parte Spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missione 11, Programma 01, Titolo 1, per euro 249.928,47.

3. Per le annualità successive al 2027, al finanziamento dell'intervento di cui al presente articolo si provvede con legge di bilancio.»


2. A seguito della rimodulazione degli importi stabiliti dalle disposizioni di cui al comma 1, con riferimento all'esercizio 2025, L'Agenzia regionale di Protezione Civile provvede alla restituzione dell'ammontare di euro 150.000,00 in favore della Regione Abruzzo nell'annualità corrente.

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 32 della l.r. 27/2025

1. L'articolo 32 della legge regionale 9 ottobre 2025, n. 27 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo e ulteriori disposizioni), è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (Iscrizione e destinazione proventi della gestione del complesso sportivo «Le Naiadi») e modifiche all'art. 25 della l.r. 1/2025). — 1. Quota parte dei proventi connessi all'affidamento della gestione del complesso sportivo «Le Naiadi» in Pescara per il biennio 2024-2025, per l'importo complessivo di euro 180.000,00, per l'esercizio 2025 è destinata al perfezionamento degli adempimenti connessi



alla costituzione della società in house Abruzzo Sport e Salute s.p.a. da parte del Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo e ad interventi a sostegno di manifestazioni sportive, nei termini che seguono:

a) euro 60.000,00, per il conferimento di apposito incarico a soggetto esterno in possesso dei requisiti di legge;

b) euro 120.000,00, per la promozione ed il sostegno a favore di manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale.

2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 02, capitolo di nuova istituzione da denominare «Proventi dalla gestione del complesso sportivo «Le Naiadi»», per euro 60.000,00;

b) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, capitolo di nuova istituzione da denominare «Affidamento incarico esterno adempimenti artt. 4 e 5 TUSP», per euro 60.000,00.

3. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 02, capitolo di nuova istituzione da denominare «Proventi dalla gestione del complesso sportivo «Le Naiadi»», per euro 120.000,00;

b) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01, per euro 120.000,00.

4. All'impegno delle spese di cui ai commi 1, 2 e 3, potrà procedersi esclusivamente all'esito dell'accertamento delle entrate ivi indicate.

5. All'articolo 25 della l.r. 1/2025, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 2 e 7, le parole «euro 170.000,00» sono sostituite dalle parole «euro 100.000,00»;

b) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

«7-bis. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 7, al bilancio regionale di previsione finanziario 2025-2027 sono apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2025, per competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 3, capitolo di nuova istituzione denominato «Spese versamento capitale sociale «Abruzzo Sport e Salute»», per euro 100.000,00;

2) in aumento parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Spese costituzione «Abruzzo Sport e Salute»», per euro 10.000,00;

3) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 110.000,00;

b) esercizio 2026, per sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Trasferimento per spese di funzionamento in favore di «Sport e Salute Abruzzo»», per euro 150.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 150.000,00;

c) esercizio 2027, per sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Trasferimento per spese di funzionamento in favore di «Sport e Salute Abruzzo»», per euro 150.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 150.000,00.».

c) il comma 7-quater è abrogato.».

Art. 15.

Modifica all'art. 33 della l.r. 27/2025

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 27/2025 è sostituita dalla seguente: «b) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Spese per funzionamento stazioni agrometeorologiche della rete di monitoraggio agro-climatico della Regione Abruzzo», per euro 84.600,00 per l'esercizio finanziario 2026 e per euro 84.600,00 per l'esercizio finanziario 2027.».

Art. 16.

Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Centro

1. Al fine di tutelare l'incolumità pubblica e privata, la Regione Abruzzo riconosce al Consorzio di Bonifica Centro, per l'anno 2025, un contributo straordinario di euro 15.000,00 finalizzato alla progettazione esecutiva della rimozione della linea elettrica dismessa ubicata nei territori di Rosciano e Cepagatti.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, all'esercizio 2025 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2025-2027 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo di nuova istituzione ed iscrizione, da denominare «Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Centro per progettazione rimozione di linea elettrica dismessa», per euro 15.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, capitolo 35001/3 per euro 15.000,00.

3. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 2 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Art. 17.

Trasferimenti in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile per implementazione della rete di monitoraggio quantitativa sui corpi idrici regionali

1. La Regione Abruzzo, per il tramite dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, intende promuovere l'implementazione della rete di monitoraggio quantitativa sui corpi idrici regionali sia attraverso l'installazione di sistemi di misura in continuo che attraverso la realizzazione di pozzi o piezometri per il controllo della falda di base del Gran Sasso nella media-alta Valle del Tirino. A tal fine all'Agenzia regionale di Protezione Civile è attribuito un trasferimento di euro 50.000,00, mediante corrispondente aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 152450, art. 1, denominato «Trasferimenti regionali in conto capitale in favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile», allocato nell'ambito di Titolo 2, Missione 11, Programma 01 ed assegnato al Dipartimento Territorio-Ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale 2025-2027, relativamente all'esercizio 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 50.000,00:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, capitolo 152450/1 denominato «Trasferimenti regionali in conto capitale in favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile» per euro 50.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa:

1) Missione 09, Programma 01, Titolo 1, capitolo 151402, art. 2, per euro 7.000,00;


2) Missione 09, Programma 01, Titolo 1, capitolo 151402, art. 4, per euro 5.000,00;

3) Missione 09, Programma 01, Titolo 1, capitolo 151402, art. 9, per euro 38.000,00.

Art. 18.

Trasferimento integrativo in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile per allestimento campi di accoglienza

1. Al fine di consentire all'Agenzia regionale di Protezione Civile l'acquisto delle attrezzature necessarie all'allestimento di campi di accoglienza a beneficio delle popolazioni destinatarie, con decorrenza dall'esercizio 2026 all'Agenzia è attribuito un trasferimento di euro 150.000,00, mediante corrispondente aumento dello stanziamento del capitolo di spesa denominato «Trasferimenti regionali in conto capitale in favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile - L.R. 5/2022



art. 18 e L.R. 46/2019 art. 22», allocato nell'ambito di Titolo 2, Missione 11, Programma 01 ed assegnato al Dipartimento Territorio-Ambiente.

2. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, relativamente al biennio 2026-2027, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:

a) esercizio 2026:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, per euro 150.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 150.000,00;

b) esercizio 2027:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, per euro 150.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 150.000,00.

Art. 19.

Reintegro dotazioni per utenze

1. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per il biennio 2025-2026 sono apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, per euro 600.000,00;

2) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 05, per euro 300.000,00;

3) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 06, per euro 200.000,00;

4) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 20, capitolo 11696/2, per euro 600.000,00;

5) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 04, per euro 375.000,00;

6) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 125.000,00;

b) esercizio 2026, in termini di sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, per euro 1.000.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 04, per euro 1.000.000,00.

Art. 20.

Interventi finanziari urgenti e straordinari in favore della società Abruzzo Progetti s.p.a.

1. Allo scopo di definire il procedimento di liquidazione della società Abruzzo Progetti s.p.a. (ex Abruzzo Engineering s.p.a.) è autorizzata per l'esercizio 2025 la spesa per l'erogazione del Fondo di Liquidazione relativo ai bilanci societari approvati per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 per un importo complessivo di euro 2.297.106,00.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con l'utilizzo delle risorse appositamente accantonate di cui all'Allegato a/1 - altri accantonamenti, Fondo riconciliazione crediti debiti organismi società ed enti - del Risultato di amministrazione al 31.12.2024.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è apportata la conseguente variazione al bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025 in termini di competenza:

a) in aumento parte Entrata: Titolo 0, Tipologia 000, Categoria 01, capitolo 10/3 (Avanzo di Amministrazione accantonato), per euro 2.297.106,00;

b) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 03, Titolo 1, capitolo 281626/1 (Interventi per la liquidaz. del fondo di liquidaz. pregresso, della Soc. Abruzzo Progetti), per euro 2.297.106,00.

4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione al presente articolo.

Art. 21.

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e Spese relative al comitato etico - pagamento consulenze e gettoni di presenza

1. Al fine di consentire il soddisfacimento delle obbligazioni di spesa dovute a titolo di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni e da emotrasfusioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), è autorizzato l'incremento, per la sola annualità 2025, dello stanziamento di risorse allocate a tale titolo sulla Missione 13, Programma 07, Titolo I dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione regionale 2025-2027, per un importo di euro 28.550,73.

2. Al fine di consentire il soddisfacimento delle obbligazioni di spesa dovute per il pagamento dei gettoni di presenza e delle spettanze ai componenti del Comitato Etico Regionale per la partecipazione alle sedute, ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023, è autorizzato l'incremento, per la sola annualità 2025, dello stanziamento di risorse allocate a tale titolo sulla Missione 13, Programma 07, Titolo I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione regionale 2025-2027, per un importo di euro 5.000,00.

3. Alla copertura degli oneri previsti al comma 1 si provvede per pari importo a mezzo dei maggiori incassi rispetto agli stanziamenti, registrati a valere sul capitolo di entrata 35026.8 rubricato «Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari (restitut. somme non dovute o inc. in eccesso) - DPF» di competenza del Dipartimento Sanità, allocato nell'ambito del Titolo III Tipologia 500 dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione regionale 2025-2027 annualità 2025.

4. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per la sola annualità 2025, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 13, Programma 07, Titolo I, per complessivi euro 33.550,73;

b) in aumento parte Entrata: Titolo III, Tipologia 500, per complessivi euro 33.550,73.

5. Per gli esercizi successivi si provvede nell'ambito delle risorse stanziante con l'annuale legge di bilancio.

Art. 22.

Ripristino dotazioni finanziarie in ambito culturale

1. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per gli esercizi 2026 e 2027, sono apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:

a) esercizio 2026:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, per euro 28.381,68;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 28.381,68;

b) esercizio 2027:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, per euro 18.540,78;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 18.540,78.

2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, lo stanziamento del capitolo di spesa 61646, art. 1, di pagina 1 dell'Allegato 1 alla legge regionale 6 febbraio 2025, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2025), per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 è rideterminato in euro 549.000,00.



Art. 23.

Ripristino dotazioni finanziarie in ambito turistico

1. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 07, Programma 01, per euro 72.300,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, programma 04, per euro 72.300,00.

Art. 24.

Trasferimento in favore di FIRA s.p.a. per Giro D'Italia 2025

1. Per consentire il perfezionamento degli adempimenti connessi alla realizzazione della edizione 2025 del Giro D'Italia, per l'esercizio corrente in favore di FIRA s.p.a. è attribuito un trasferimento straordinario di euro 1.329.725,58, mediante istituzione di apposito stanziamento nell'ambito di Titolo 2, Missione 06, Programma 03 ed assegnato al Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo.

2. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, relativamente all'esercizio 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 1.329.725,58:

a) in aumento parte Entrata: Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 01, per euro 1.115.280,62;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 04, per euro 214.444,96;

c) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 06, Programma 03, per euro 1.329.725,58.

Art. 25.

Oneri per il Servizio di Tesoreria

1. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, capitolo 11595.1, denominato «Oneri per il Servizio di Tesoreria», per euro 140.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 04, Titolo 1, per euro 140.000,00.

Art. 26.

Reintegro dotazioni per spese di missione componenti esecutivo

1. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 11103.1, per euro 5.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 5.000,00.

Art. 27.

Integrazione risorse servizio di Advisory contabile

1. Al fine di consentire al Dipartimento Sanità il perfezionamento delle attività del servizio di Advisory contabile, per l'esercizio corrente sono incrementate dell'importo di euro 70.000,00 le dotazioni appositamente previste nell'ambito di Missione 13, Programma 07, Titolo 1.

2. Al bilancio di previsione regionale 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 13, Programma 07, per euro 70.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 70.000,00.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 29/2 del 29 ottobre 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SCOCCIA

25R00376

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-015) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 4 1 1 *

€ 2,00

